CXXXII.

TORNATA DELL' 11 GENNAIO 1885

Presidenza del Presidente DURANDO.

Seminario. — Congedi — Comunicazione di due trattati di amicizia e di commercio a termini dello Statuto — Giuramento del Senatore La Russa — Seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti intorno alla pubblica igiene della città di Napoli — Discorso del Senatore Caracciolo di Bella, Relatore, e del Ministro delle Finanze — Discussione degli articoli — Osservazioni del Senatore Pierantoni sull'articolo 1 e risposta del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno — Approvazione dell'articolo 1 e dei successivi dal 2 al 10 — Sull'articolo 11 parlano i Senatori Finali, Caracciolo di Bella, Relatore, Brioschi, il Ministro dell'Interno e il Senatore Amore — Approvazione dell'articolo 11 — Osservazioni dei Senatori Canonico ed Errante sull'articolo 12 e risposta dei Ministri dell'Interno e degli Esteri — Approvazione dell'articolo 12 e dei successivi da 13 a 15 — Osservazioni del Senatore Auriti all'articolo 16 e risposte dei Ministri dell'Interno e degli Esteri — Avvertenze del Senatore Miraglia — Approvazione dell'articolo 16 — Osservazioni dei Senatori Moleschott, Auriti, Errante, Miraglia all'articolo 17 e risposta dei Ministri dell'Interno e degli Esteri — Approvazione dell'articolo 17 e dei seguenti 18 e 19, ultimo del progetto — Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge — Risultato della votazione

La seduta è aperta alle ore 2 e 35.

Sono presenti il Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio, ed i Ministri delle Finanze, della Guerra e degli Affari Esteri; più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, CANONICO dà lettura del processo verbale della seduta precedente, -che viene approvato.

Atti diversi

PRESIDENTE. I Senatori Giustinian e Pantaleoni chiedono un congedo di un mese, il primo per motivi di famiglia e l'altro per malattia.

Se non vi sono opposizioni questi congedi si intenderanno accordati.

Dal Ministero degli Esteri ho ricevuto la seguente comunicazione:

- « In omaggio all'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno, il Ministro degli Affari Esteri si onora di dare notizia al Parlamento dei seguenti atti, dei quali si unisce qui copia.
- 1. Convenzione fra il Governo di Sua Maestà ed il Sultano dei Danakil, Mohammed Hanfari;
- « 2. Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Scioa ».

Questi trattati saranno stampati e distribuiti agli onorevoli signori Senatori.

Giuramento del nuovo Senatore La Russa.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il signor Senatore La Russa Leonardo, prego i

signori Senatori De Simone e Rossi Giuseppe d'introdurlo nell'Aula.

(Il nuovo Senatore La Russa è introdotto nell'Aula, e presta giuramento secondo le formole consuete).

PRESIDENTE. Do atto al signor Senatore La Russa del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 155.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni per provvedere alla pubblica igiene della città di Napoli ».

La parola spetta al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, Relatore. Il Senato comprenderà che l'Ufficio Centrale ha poche cose da manifestare dopo quanto fu detto nella discussione di ieri, e segnatamente dopo quanto fu dichiarato dall'onor. Ministro dell'Interno.

In verità da alcune delle cose significate dall'onorevole Senatore Brioschi l'Ufficio Centrale sostanzialmente non dissentirebbe, ma non potrebbe certamente accettare la conclusione del suo discorso, vale a dire, di stralciare dal presente progetto di legge gli articoli 16, 17 e 18 che provvedono ai bisogni più urgenti della città di Napoli, senza proporre nessuna risoluzione del grave problema igienico nel suo complesso che forma l'argomento del presente disegno di legge.

Ognun vede che quei soli articoli non si possono dividere dalla legge intera e che da se soli non risponderebbero al bisogno; ed il proporli isolatamente avrebbe questo gravissimo inconveniente che importa innanzi tutto evitare, cioè di ritardare e di mettere in dubbio l'accettazione intiera del progetto di legge, di cui credo che il Senato unanime accetti il principio ed in massima la necessità.

L'onorevole Brioschi ha detto ancora che egli si opponeva alla proposta di legge perchè avvisava che le condizioni presenti della Finanza dello Stato fossero tali da non poter sopportare una simigliante gravezza.

Non ho bisogno di dire che l'Ufficio Centrale non accetta questo opinamento; e credo che per un certo rispetto non lo possa e non lo debba accettare neppure l'illustre uomo che accennava a questo concetto; imperciocchè è un argomento codesto che proverebbe troppo: proverebbe più di quello a cui intende egli stesso, perchè proverebbe che per la città di Napoli nelle condizioni presenti lo Stato non debba pigliare provvedimenti di sorta, poichè le presenti sue condizioni non lo consentirebbero.

Del resto sopra questo argomento l'onorevole Ministro delle Finanze potrà rispondere all'onorevole Brioschi con tutte quelle ragioni, le quali, giova sperare, dissiperanno intieramente i suoi dubbi.

L'onorevole Brioschi crede altresì che la garanzia contenuta nella proposta di legge ministeriale, per il versamento degli interessi e dell'ammortamento del prestito, garanzia che consiste nell'eccedenza dei 4/5 dell'eccedenza sopra i 6 milioni del canone governativo, non sia abbastanza solida, e non sia sufficiente.

L'Ufficio Centrale ha già dichiarato le ragioni per le quali esso ritiene al contrario che tale guarentigia si debba considerare come bastevole. In primo luogo, perchè quand'anche l'aumento del dazio consumo della città di Napoli non sia per diventare progressivo, è da credere si avrebbe ancora sempre da aggiungere alla guarentigia dell'avanzo sopra i 6 milioni del canone governativo, il canone gabellare di 10 milioni che resta a beneficio del comune di Napoli e che in ogni caso offre ed offrirebbe una sicurtà sufficiente per pagare e l'ammortamento e gli interessi del prestito.

Lasciamo stare che non si può dubitare dell'aumento continuo dei proventi del dazio consumo nella città di Napoli, perchè già nei tre anni dacchè ha luogo la gestione governativa diretta si è verificato un aumento di quasi due milioni; non v'ha dubbio che in seguito al miglioramento igienico ed ai benefizî che la città di Napoli riceverà da questo provvedimento, la sua prosperità anderà sempre crescendo e quindi aumenterà il provento del dazio consumo stesso.

L'onorevole preopinante ha mosso un altro dubbio; ha detto: La spesa posta a carico del bilancio municipale di Napoli non è di otto o

nove milioni, somma risultante dalla emissione dei titoli che si farà per 12 anni; ma è maggiore, vale a dire di 10 milioni almeno in virtù dell'articolo 9 del progetto di legge. Avrà ora il municipio di Napoli mezzi sufficienti per poter sopperire del proprio al di più che in virtù di questo articolo può essere chiamato a sborsare del proprio?

L'onorevole Brioschi ha esaminato il bilancio del comune di Napoli ed ha ben potuto vedere che esso ha questa capacità, la quale benchè non sia grandissima dopo i provvedimenti del 1881 che impongono gravi vincoli alla amministrazione comunale della città stessa, pure vuol essere considerata come sufficiente. I centesimi addizionali non sono esauriti come non è neppure esaurita la sovraimposta sulla tariffa doganale.

Il valore locativo non supera che di poco le lire 300,000.

Le sei o settecento mila lire per opere facoltative ed obbligatorie hanno un termine stabilito e verranno da un giorno all'altro a cessare.

Quindi, quantunque il margine che resta per sopperire a quest'obbligo nel comune di Napoli non sia grande, ciò nullameno io ho fiducia nella Amministrazione presente e spero non verrà meno l'opera sua a favore di quella città.

Ancorchè si voglia credere che queste facoltà siano ristrette, saranno sempre bastevoli per provvedere ai bisogni, alle eventualità cui accennava l'onorevole Brioschi.

Bisogna anche fare un certo assegnamento sul Banco di Napoli. Io non voglio qui certamente trattare a fondo la questione del Banco di Napoli; non è questo il momento di fare tal discussione: ma il Banco di Napoli è stato definito dalla legge del 1862 quale un istituto privato di credito e di beneficenza. Non ha dividendi, non ha azionisti.

Si può dunque sperare che in certi casi possa venire in aiuto della città a cui appartiene, in una misura più grande dei sei milioni che promette di dare presentemente.

Io non voglio con ciò, ripeto, accennare in nessun modo ad alcun obbligo assoluto che si possa imporre all'Amministrazione del Banco di Napoli; ma dico in generale che il contemplare l'eventualità del suo concorso, il considerarla come astrattamente possibile, non è neppure una cosa vietata nell'esaminare quali pos-

sano essere i bisogni ed i mezzi della città di Napoli.

L'onorevole Brioschi entrava poi in altre considerazioni a cui pure mi sembrava che l'Ufficio Centrale nella sua Relazione avesse dato anticipatamente una risposta.

Egli disse: Ma con questo che cosa avrete fatto?

Avrete fatto per Napoli tutto quello che voi dovete?

Questa plebe napoletana di cui tanto vi preoccupate e che forma una differenza a danno della città di Napoli, in comparazione degli altri grandi centri di popolazione della penisola, questa plebe l'avrete poi convertita in popolo vero, in popolo propriamente detto?

Ma l'onorevole Presidente del Consiglio ha già risposto a tale obbietto dichiarando che questa è una legge essenzialmente igienica e che si esce dal punto della questione, si esce dal criterio che deve guidarci nell'approvazione della legge medesima, quando si entra in altre considerazioni di natura prettamente politica e sociale.

Non è una legge sociale questa che si vuol fare oggima un provvedimento igienico, un provvedimento di salubrità, ed è a questo bisogno della città di Napoli che noi dobbiamo nell' ora presente provvedere.

Quanto a convertire la plebe in popolo e quanto a quegli apprezzamenti e a quelle descrizioni che l'onorevole Senatore Brioschi ha citate di scrittori certamente brillanti, io veramente vorrei fare le mie riserve, perchè si ha l'abitudine di ricorrere un poco al realismo romantico dei nostri tempi nel fare queste descrizioni. Si fa un poco alla Zola e sono troppo pittoresche nel genere *misto* siffatte definizioni.

Io non credo che la parte del piccolo commercio, delle piccole industrie che non sono certamente piacevoli a vedere, e che non sono tali di cui possa profittare la gente agiata e colta della città, non credo che sia questa la parte che bisogna sopprimere nelle condizioni della gente minuta della città di Napoli.

Quelle piccole industrie esistono in tutti i paesi del mondo, a Parigi, a Londra, nei paesi più civili, e ci debbono essere in certi limiti dove ci è molta gente minuta.

Ma quella parte della popolazione che si deve veramente correggere, che si deve veramente-

moralizzare nella città di Napoli è ben'altra, non si vede non si manifesta, ma bisogna cercarla, cercare con essa i provvedimenti che ne migliorino le condizioni igieniche, fisiche e morali.

Ora entrare minutamente in siffatta controversia sarebbe un far perdere tempo al Senato e dilungarci dalla discussione più importante.

Ho voluto solamente far questi accenni perchè non si creda che certe descrizioni e certe esagerazioni che vanno su pei giornali ed in certi opuscoli, diano idea vera ed esatta delle condizioni della plebe napoletana.

Ad ogni modo il rigenerare questa plebe, il farne, secondo la vivace espressione dell'onorevole Brioschi, un popolo veramente detto; l'onorevole Brioschi comprenderà che certamente non si fa con questo nè con alcun altro progetto di legge.

Come io accennavo nella Relazione ci vuole tutta una generazione per poterlo fare, ci vuole una serie di provvedimenti e tutta l'opera benefica paterna di un Governo, per elevare questa plebe alle condizioni a cui certamente ella deve giungere in un paese che cammina per le vie del progresso civile.

Ora dopo aver risposto del mio meglio secondo i concetti dell'Ufficio Centrale a quella parte delle osservazioni dell'illustre preopinante in cui l'Ufficio Centrale non concorda, debbo anche dire che a molte delle cose che egli ha detto, l'Ufficio Centrale si associa completamente, e molte di esse furono anche espresse dall'illustre Senatore Villari, e l'Ufficio Centrale, ripeto, non dissente per quest'ordine d'idee nè dall'uno nè dall'altro.

L'onorevole Brioschi ha detto e con lui anche il collega Villari: ma di questi lavori che debbonsi intraprendere, non per fine edilizio e di abbellimento, ma per fine di salubrità e d'igiene della popolazione napoletana, nella legge non è fatta nessuna distinzione, e nessuna menzione ordinata.

Quali saranno codesti lavori, in che ordine, saranno essi decretati? Quali delle parti che costituiscono un così grande complesso di pubbliche opere avrà la precedenza e quale seguirà?

L'onorevole Villari disse, e su ciò l'Ufficio Centrale aveva già espressa la sua opinione, perfettamente consona alla sua, che la parte della fognatura e del riordinamento del sottosuolo deve avere la precedenza. Ora, secondo il progetto municipale, i nuovi fabbricati e le nuove vie costeranno 91 milioni, e sarebbe poca cosa la rimanente somma per un lavoro così ingente qual'è appunto quello della fognatura e della bonifica del sottosuolo, cosa che primieramente riconosce necessario l'Ufficio Centrale, e di cui trattò ieri il Senatore Villari.

Le dichiarazioni che udimmo dal Presidente del Consiglio, Ministro per l'Interno, sembra a noi che siano di tal natura da dover togliere ogni dubbio in proposito.

Egli disse che le due parti dell'intrapresa, per ciò che riguarda la bonifica del sottosuolo e le fogne, non vanno, non possono esser divise e distinte fra di loro, poichè il nuovo quartiere che verrà edificato, sarà contemporaneamente provvisto di fogne, e quanto ai vecchi quartieri, siccome i lavori del sottosuolo dovranno essere coordinati e raccordati fra loro, non si può ora innanzi tratto stabilire ed eseguire questi lavori, ma converrà aspettare che siano incamminate le nuove costruzioni che verranno indicate dal progetto approvato dal Governo.

Il Presidente del Consiglio vi ha dichiarato che farà quanto è possibile per dare la preferenza ai lavori di fognatura e di riordinamento del sottosuolo anzichè ai nuovi edifici, anzichè alla apertura delle nuove strade.

L'onorevole Villari diceva ancora, ed in questo noi non dissentiamo punto da lui, che bisogna aver presente questo fatto che si verificherà, fatto grave, cioè che molti degli individui, degli operai che sono, come Dio vuole, ricettati nei loro abituri non avranno per effetto della nuova strada che si aprirà ricetto alcuno, e che conseguentemente la prima cosa a cui sarà mestieri provvedere, o almeno una delle prime, sarà di alloggiare questa gente, di fare che abbia un tetto, possa vivere al coperto, non sia gettata sul lastrico, sulla via pubblica, all'aria aperta, ed anche per questa parte le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sono tali da rassicurarci, poichè ha detto che a tal cosa si provvederà.

Ma si provvederà, si intende, come a tutto a questo mondo, nei limiti del possibile, di quello che si può materialmente attuare.

L'Ufficio Centrale ha anche raccomandato per mio mezzo che nel progetto da scegliersi

si tenga mente eziandio al modo uniforme con cui queste case saranno costrutte, vale a dire che la popolazione minuta, abiti locali un poco elevati dal livello del suolo, fatti in modo diverso dal presente, il che è una delle principali cause dell'insalubrità, perchè quella gente ammucchiata nei piani terreni assorbe tutto il miasma, si ammala e perisce con una grandissima facilità.

L'Ufficio Centrale non si è poi dissimulato che una grande responsabilità incombe al Governo per l'esecuzione di questi lavori e l'ha detto. Lo ha detto, credo, con abbastanza chiarezza.

Avete udito ieri dalla bocca dell'onorevole Presidente del Consiglio che egli l'accetta tutta questa responsabilità e ne sente tutta l'importanza e tutto il peso. Anzi egli ha soggiunto tal cosa di cui giova all'Ufficio Centrale ringraziarlo e di prenderne atto; cosa del resto di cui di già l'Ufficio nella sua Relazione aveva espresso desiderio, cioè che egli nel regolamento che si sta preparando per l'applicazione della legge, porrà la condizione della nomina di una Giunta speciale di uomini illuminati, di uomini rinomati, i quali possano assistere il Governo nella scelta del piano da preferirsi dopo uno studio attento di tutti i progetti che saranno presentati, e che provvederà a quei bisogni, da me indicati, in modo da far precedere le fognature alle costruzioni, e provvedere a dar ricetto agli operai che saranno espulsi dalle loro antiche abitazioni; e infine da ordinare le abitazioni per il popolo in guisa che non abbia la città da riceverne detrimento nella sua salute e anche nelle condizioni di pubblica decenza.

Ora io credo che noi non solamente dobbiamo avere nell'attuale Amministrazione di Napoli tutta la fiducia che il suo zelo e gli atti da essa compiuti debbono ingenerare nel nostro animo; ma dobbiamo avere specialmente fiducia nel Governo che gli obblighi assunti saranno da loro fedelmente adempiuti.

Io quindi non potrei conchiudere questo mio breve discorso altrimenti che non solo, pregando il Senato di accettare il progetto di legge, ma anche testimoniando, a nome mio e dell'Ufficio Centrale, la riconoscenza della città di Napoli e della nazione intiera, perchè non credo che l'un interesse si possa scindere dall'altro, all'augusto Capo dello Stato e all'onorevole Presidente del Consiglio. (Bene!)

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. L'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale ha rammentati alcuni dubbi di ordine finanziario che furono espressi nella tornata di ieri dall'onorevole Senatore Brioschi.

Io non mi fermerò all'osservazione generale dell'onorevole Brioschi, che nella condizione attuale della finanza dello Stato non sia possibile dare una mano soccorrevole alla città di Napoli per rialzarla dalla tristissima condizione nella quale miseramente giace.

Rispose già ieri l'onorevole Presidente del Consiglio, ed io non amo ripetere la risposta, come non credo opportuna in questo momento una discussione finanziaria per dimostrare come l'attuale provvedimento, nel modo e nei termini nei quali è circoscritto, non possa ingenerare alcun serio timore che si turbi l'equilibrio delle finanze dello Stato, o che si impedisca il Governo ed il Parlamento di portare un attento studio sui provvedimenti che per avventura potessero occorrere a sollievo della nostra agricoltura.

Sorvolo dunque sopra questa, che chiamerò meno osservazione che affermazione dell'illustre Senatore; e mi fermo piuttosto un istante sopra alcuni dubbi suoi di carattere più speciale, e su' quali è mio debito di dare brevi schiarimenti al Senato.

L'onorevole Brioschi notò innanzi tutto che se da una parte comincerà col 1º luglio 1886 il carico del Bilancio dello Stato, per i titoli ammortizzabili da emettere per raccogliere il capitale di 100 milioni, dall'altra parte i lavori dovranno avere immediatamente il loro incominciamento.

Vi sarà dunque un ritardo nei pagamenti delle opere; il quale importerà onere d'interessi di mora, con aumento conseguenziale della spesa che fu prevista.

Io mi permetto di osservare che non è forse ragionevole il prevedere in questo caso una mora maggiore di quella che d'ordinario si verifica ne' pagamenti delle somme liquidate a favore degl'impresari delle opere pubbliche.

Infatti dopo la pubblicazione di questa legge

dovranno correre tre mesi per la presentazione ed approvazione de' progetti tecnici: onde arriveremo giù di lì alla metà di questo anno.

Poi bisognerà fare i contratti d'appalto con tutte le forme prescritte dalla legge di contabilità generale dello Stato e dalla legge amministrativa provinciale e comunale; e poi i contratti stessi dovranno essere approvati dal Ministro dell'Interno. Solo dopo tutto ciò i lavori potranno cominciare ad avere il loro eseguimento; e dal principio dei lavori al giorno delle prime collaudazioni e dei primi pagamenti non è a prevedere che decorrerà un periodo di tempo superiore a quello che d'ordinario decorre in altri casi di eseguimento di opere pubbliche; e non è quindi da prevedere che la spesa presagita debba essere accresciuta di un onere d'interessi per il capitale circolante che gl'impresari anticipano, maggiore di quello che ordinariamente si calcola nella stima normale de' lavori.

Aggiungo un'altra osservazione.

Secondo il progetto di legge il prestito deve fornire 8 milioni all'anno nei primi 8 anni e 9 milioni negli ultimi 4; e dall'altra parte il Municipio non deve spendere meno di 10 milioni in ogni anno.

De' due milioni di più ne' primi otto, e del milione di più negli ultimi quattro anni parlerò or ora: ma intánto è chiaro che, qualora occorresse fare dei pagamenti anche avanti il primo luglio 1886, potrebbe sopperirvi, indipendentemente dal prestito, il fondo disponibile che il Municipio deve tenere in pronto per la esecuzione della legge.

Finalmente laddove fosse assolutamente necessario di fare dei pagamenti di più forti somme prima della scadenza del 1° di luglio 1886, il modo, o Signori, sarebbe assai facile.

È vero che il carico del bilancio, o per dirlo più esattamente, il godimento dei titoli da emettere comincerà col 1º luglio 1886, ma ciò non impedisce che l'emissione si faccia prima di quest'epoca e si ricevano nelle casse dello Stato i versamenti di tutta o di una parte della somma che si raccoglie mediante l'emissione dei titoli. Nè questa anticipazione di versamenti farà punto scapitare il saggio dell'emissione, imperocchè, come non può non esser noto ad un uomo così competente come l'onorevole Senatore Brioschi, si può stabilire una media dei

versamenti in guisa che gli interessi a carico dell'assuntore del prestito per l'anticipazione dei versamenti, sia compensata dall'interesse a carico dello Stato per la mora de' versamenti posteriori alla data del godimento de' titoli.

Se la prima metà degli otto milioni si versasse prima del primo di luglio e la seconda metà si versasse altrettanti mesi dopo, si avrebbe un'esatta compensazione senza scapito alcuno del saggio della emissione.

Parmi dunque che questa prima osservazione dell'onorevole Senatore Brioschi non abbia solido fondamento:

Io credo che non occorrerà fare pagamenti di forti somme prima del luglio 1886, ma se anche occorresse, vi sarebbe il fondo che il Municipio deve avere apparecchiato; se questo non bastasse, si potrebbe procedere all'emissione dei titoli in modo di avere versamenti anteriori al primo luglio.

L'onorevole Brioschi passò ad un secondo punto. Egli disse: le previsioni finanziarie del Ministero possono essere turbate da due cause, la prima, che mentre si raccoglie col prestito una somma di 8 milioni ne' primi otto anni e poi di 9 negli ultimi quattro, si devono spendere 10 milioni in ogni anno, con un maggiore aggravio respettivamente di due e di un milione per anno.

Ora è evidente che questo non è un aggravio dello Stato, ma del Municipio, il quale dovrà fornire la somma maggiore.

Ma quali mezzi avrà il Municipio per adempiere a questo suo impegno?

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ne ha già parlato.

In primo luogo il Municipio può fare assegnamento sopra un concorso abbastanza largo del Banco di Napoli, di un Istituto, il quale sorto come opera pia, si convertì via via in un grande stabilimento di credito aiutato ed alimentato dalla fiducia della popolazione di Napoli; di un Istituto che per la legge del 1881 fu fino a un certo punto costituito custode e vigilatore del bilancio del Comune. Il soccorso del Banco certamente non mancherà in questa occasione.

Vi potranno essere concorsi di altri enti morali; vi è la somma che nel bilancio municipale si stanzia ogni anno per opere pubbliche straordinarie, e che potrà essere rivolta all'o-

pera più urgente e più benefica del risanamento della città di Napoli.

Altri cespiti attivi sopravverranno specialmente per locazione e concessione delle acque; e non è da pretermettere eziandio che di anno in anno si vanno estinguendo alcuni antichi debiti che il Municipio di Napoli aveva incontrato colla Cassa depositi e prestiti, e bisogna tener conto della disponibilità da parte del Municipio dei centesimi addizionali che esso aveva vincolato.

Non sono queste speranze infondate, ma legittime previsioni ed aspettative.

E però può affermarsi che il Municipio possa colle forze sue proprie provvedere anche alla maggiore spesa di cui si tratta.

Ma vi è un'altra causa perturbatrice, disse l'onorevole Brioschi, non basteranno i 120 milioni. A questo io non potrei rispondere con pari sicurezza.

Sappiamo tutti che le opere pubbliche hanno uno strascico di addizionali; che l'estimo di massima suole essere modificato dai progetti particolareggiati, e che i consuntivi non corrispondono quasi mai ai preventivi; ma osservo che i progetti di massima non portano una spesa superiore ai 107 milioni; e noi li portiamo già da 107 a 120.

Aggiungo che bisogna avere molta fiducia nel Ministro dell'Interno il quale deve approvare il bilancio, i progetti e i contratti. Egli impiegherà certamente tutta la cura, e tutta l'abilità sua, e farà tutti gli sforzi possibili perchè la spesa si contenga nei limiti previsti dal progetto di legge che ora si discute.

Ad ogni modo, io credo che il Municipio di Napoli, sollevandosi ad una altezza degna di lui, saprà assumere e mantenere l'impegno d'onore; di bastare quindi innanzi a sè stesso, facendo fronte anche ad ulteriori maggiori spese che possono occorrere senza pesare ulteriormente sui contribuenti italiani. Le forze contributive del Comune non sono certamente esaurite, i lavori di risanamento miglioreranno le condizioni igieniche, morali e materiali della città; e da questo miglioramento deriverà pure un miglioramento economico, e quindi un accrescimento di forza contributiva della popolazione; il quale consentirà che le tasse locali anche in quella nobilissima città raggiungano

uno sviluppo adeguato a quello che vediamo in altre grandi città del Regno.

Parlò in ultimo l'onorevole Brioschi della garanzia del Governo, il quale assume sopra di sè l'intero servizio del prestito, ricevendo dal Municipio il rimborso della metà degli interessi e dell'ammortamento.

E per verità, l'onorevole Brioschi convenne che lo Stato è abbastanza garantito.

Sì, lo Stato è garantito.

Pei primi 15 anni è garantito esuberantemente dalla somma di dieci milioni che corrisponde al Comune sul dazio consumo.

Dopo i 15 anni vi saranno altre garanzie.

Si prescinda pure dalla corresponsione del decimo dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi professionali e industriali, la quale ora oscilla da 130 a 140 mila lire, ma di qui ad alcuni anni potrà raddoppiarsi.

Senza parlare di questo che è un cespite attivo di non molta entità, io credo che basterà alla piena garanzia del Governo il vincolo sull'incremento dei prodotti del dazio consumo, calcolato anche nella ragione minima dell'uno e mezzo al due per cento, ragione di gran lunga inferiore a quella che si verifica negli altri Comuni del Regno, e non superiore a quella verificatasi per la stessa città di Napoli nel quinquennio decorso.

Tenendo conto di ciò e vincolando questo maggior provento, si avrà una sufficiente garanzia.

Aggiungo che fin d'ora il Comune di Napoli può essere obbligato a vincolare eventualmente una parte anche maggiore, del cespite di dazio consumo, o altro cespite attivo qualora ciò fosse reputato necessario.

Dunque la garanzia c'è, e di ciò convenne l'onorevole Senatore Brioschi.

Ma egli disse che manca la garanzia per il Comune; cioè che è un carico troppo grave quello che s'impone al Comune.

Ecco il punto nero additato dall'onorevolo Senatore.

Orbene, o Signori, io credo che le condizioni del Comune di Napoli saranno certamente migliori, economicamente e finanziariamente parlando, allorche si giungerà a quegli anni in cui il peso degli interessi e degli ammortamenti si farà più grave.

Nei primi anni, come scorgesi dalla tabella

allegata al progetto di legge, è sopportabilissimo, cresce lievemente negli anni successivi, poi si aggrava progressivamente di anno in an o fino al dodicesimo; poi comincia il periodo dell'ammortamento, e arriviamo alla somma massima di oltre tre milioni di lire; ma per arrivare a questa somma massima di carico municipale bisogna oltrepassare il periodo di dodici anni.

In questo periodo di dodici anni alcuni debiti del Comune di Napoli saranno estinti; in questo periodo le imposte locali avranno potuto avere uno sviluppo maggiore di quello che oggi non hanno, e si potrà arrivare anche alla misura massima stabilita dalla legge pe' centesimi addizionali.

Altri cespiti attivi potranno schiudersi all'azienda municipale; ma ciò che importa si è, che il miglioramento delle condizioni igieniche e morali della città accrescerà indubbiamente la forza contributiva dei cittadini, specialmente in rapporto al dazio consumo.

Io non credo che il Comune di Napoli non potrà di qui a 12 o 15 anni sopportare un carico di tre milioni o di più della spesa attuale.

Cresceranno indubbiamente le sue risorse, e cresceranno, se la logica e la statistica non fallano, in una proporzione maggiore dell'aumento delle sue spese ordinarie.

Sebbene io sia amantissimo della città di Napoli, debbo dichiarare che l'affetto per essa non mi fa punto velo al giudizio. Ed io non avrei concorso menomamente a darle una mano nel momento attuale per farla risorgere, se non avessi una piena ed intiera fede nel suo risorgimento.

Io spero che anche il Senato vorrà avere questa fede; e il risorgimento di una città così illustre, così patriottica sarà onore ed utilità per l'intera nazione. (Benissimo, bravo!)

PRESIDENTE. Essendo chiusa la discussione generale si passerà a quella degli articoli.

Il Senatore, Segretario, CANONICO legge:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere necessarie al risanamento della città di Napoli, giusta il piano che, in seguito a proposta del Municipio, sarà approvato per regio decreto.

La proposta del Municipio sarà fatta nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge. Il Governo del Re approverà il piano fra tre mesi dalla stessa data.

L'esecuzione delle opere sarà affidata al Municipio.

È aperta la discussione sopra questo articolo 1°.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Signori Senatori; voterò il progetto di legge che il Senato ora discute, come l'adempimento di un dovere nazionale, e come se io assistessi ad una di quelle feste dell'anima, alle quali raramente ci chiama la vita politica.

Io credo che questo disegno di legge abbia il carattere di un dovere nazionale, e se avessi bisogno di dimostrarlo, mi basterebbe ricordare le condizioni nelle quali si trovò l'Italia nel tempo che il cholèra fece strage in Napoli.

Rotti i commerci, impedita la prima delle libertà, la individuale, spezzate non di rado le relazioni domestiche, tra mezzo a plebi insorgenti in moltissimi comuni per chiedere un isolamento peggiore di quello del medio-evo, il nostro paese ebbe molto a soffrire negl'interessi economici e in quelli maggiori della solidarietà nazionale.

Se vi furono magnanime virtù, grandi esempî di virile abnegazione, non mancarono pur troppo atti selvaggi, e deplorevoli fatti di municipale egoismo.

I poteri legislativi della nazione debbono impedire che si ripetano simiglianti casi, i quali non fanno onore alla nostra civiltà.

Io credo che questo disegno di legge non potrà rimediare alla gravezza dei mali da se solo. Credo che questo Alto Consesso dovrà, in una delle sue prossime sedute, trovare l'oratore che interroghi l'onorevole Ministro degli Affari Esteri sulle speranze di una convenzione sanitaria internazionale. Simigliante convenzione è resa necessaria dopo le nuove vie aperte alla navigazione dal taglio dell'istmo di Suez. Io penso che questa legge sarà l'esordio della legislazione sanitaria richiesta dalle moderne condizioni delle classi popolari.

Astenendomi ora dal divagare in una discussione generale, che sarebbe tardiva, che non è

nè necessaria nè utile, io intendo, prima di votare questo articolo, di chiedere al Governo la promessa dell'abolizione delle carceri della Vicaria o Castel Capuano e di quelle del Carmine, abolizione voluta dal dovere politico e dal sentimento di umanità.

Come il Senato comprende, l'articolo primo esclude dal piano, che il Municipio ha il dovere di presentare all'approvazione regia, qualsivoglia modificazione degli istituti, che sono proprietà dello Stato, di guisa che, se, come è da sperare, anche prima di dieci anni l'Italia potrà vedére modificate le condizioni igieniche dei quattro quartieri che sono il maggiore asilo della malaria, della miseria e della insalubrità di Napoli, rimarrebbero testimonianza di un passato nefando e doloroso le carceri di Castel Capuano e quelle del Castello del Carmine.

Io non ho mestieri di ricordare ai signori Senatori ed al Governo quali vergogne e miserie sieno raccolte in quelle prigioni. Mi basta dire che quelle carceri si trovano, salvo la questione di disciplina e di approvvigionamento, presso a poco nelle stesse condizioni in cui le descrisse Gaetano Filangieri, quando nella Scienza della legislazione, sollevando la questione della riforma carceraria, scriveva: « Legislatori di Europa, gettate gli occhi sopra questi tristi monumenti delle miserie degli uomini e della crudeltà di coloro che li governano, approssimatevi a queste mura spaventevoli dove la libertà umana è circondata da ferri, e dove l'innocenza si trova confusa col delitto. Lasciate per un istante la quiete dei vostri studi, le dorate comodità delle vostre abitazioni, fatevi condurre nel laberinto oscuro che mena a quei sotterranei, dove il lume del giorno non penetra giammai, e dove è sepolto non l'inimico della patria, non il traditore, o il sicario, non il violatore delle leggi, ma il cittadino innocente che un occulto accusatore ha calunniato. Se le tenebre di quegli antri, se i gemiti cupi e continui che ne partono, se gli aliti pestiferi che ne esalano, non ve lo impediscono, fate che la porta di questa tomba si apra. Avvicinatevi allo spettro che l'abita. Fate che una fiaccola permetta ai vostri occhi di vedere il pallore che si manifesta nel suo volto, gl'insetti schifosi che gli tengono compagnia, quella paglia marcita che è stata forse sostituita ad un morbido letto ».

Grandi rivolgimenti politici agitarono il mondo, grandi rinnovazioni politiche si compirono in quella terra; ne' piani superiori di Castel Capuano una nuova giustizia si assise in nome dell'Italia unita: ma quelle mude rimasero sepolcro di viventi. Lord Vernon nel 1851, visitando le prigioni del Napoletano le chiamò triste retaggio e vergogna tramandata dalla nequizia delle Amministrazioni passate.

Con la parola di un illustre straniero la virtù de' nostri martiri aveva svelato e con sincera dipintura gli orrori di quell'inferno di viventi.

La storia delle vicende politiche del Mezzogiorno offrì lo strano contrasto delle più elette anime condannate a vivere fra le più abbiette e feroci nature nelle carceri e negli ergastoli.

Un altissimo ingegno disse questo contrasto simile a quello, che nel mondo dell'arte Shakspeare nella *Tempesta* indicò con i due personaggi di Calibano e d'Ariele.

Un Italiano di altissimo valore, uno di quei grandi patrioti, di quei severi caratteri, che l'età presente rimpiange; Luigi Settembrini, ebbe, per i fortunosi casi della sua vitegi l'occasione, di descrivere la vita dell'ergastolo 's' delle carceri napoletane. In un opuscolo intitolato il Castel Capuano, scritto nel 1850 e nel suo epistolario, pubblicato un anno e mezzo fa, descrisse la Vicaria con l'esattezza, con cui può descriverla un carcerato.

Non credete, o Signori, che le condizioni del loco siano di molto cambiate. Appena nel 1860 furono dichiarate le pubbliche libertà nella redenzione nazionale, fu miracolo de'nuovi tempi il vedere i vecchi prigionieri politici fatti non soltanto uomini di Stato, ma destinati a consigliare coi loro studì il cambiamento del sistema carcerario.

Nell'epistolario del Settembrini si legge una lettera del 16 maggio 1863, che lo scrittore indirizzò-a Silvio Spaventa, compagno suo di eroica sventura, nella quale egli narra la visita che aveva fatto in quel tempo alla Vicaria insieme col Sindaco, col Procuratore del Re, col parroco e con altri cittadini, e le opinioni proprie e della Commissione.

Lo scrittore dice al suo diletto amico, ch'era segretario generale dell'Interno: « La Vicaria è sempre la Vicaria, e non ti so dire con che sentimento l'ho riveduta; che ho sentito trovandomi in quelle stanze dove udii la sentenza

di morte, dove aspettai il carnefice e donde partii per l'ergastolo, dove sei stato anche tu dannato a morte ».

Ammette che la Vicaria del 1841 e del 1850 è migliorata assai per le prime cure del nuovo Governo. « Dappertutto minore sozzura, più ordine, più disciplina; gl'impiegati ragionevoli, il trattamento umano, il cibo buono ».

Ma subito espone le idee sue e quelle della Commissione, che poi furono svolte in un rapporto: «Il carcere della Vicaria deve abolirsi per le sue condizioni locali immigliorabili, sì per mancanza di aria e di ventilazione, perchè non si può isolare i detenuti dalle persone di fuori senza restringerli troppo e molestarli. L'essere in mezzo alla città, il potere dalle finestre vedere tutti e parlare con tutti fa sì che vi debbano essere per forza proibizioni e castighi ai detenuti che cantano, che parlano dai cancelli e fa nascere il pensiero di mettere reticelle di ferro per impedire di gettare, ricevere oggetti, carte od altro ».

Poi aggiunge: « Il male vecchio di questo carcere è la confusione dei carcerati giudicabili e giudicati andisposizione ».

E più appresso: « I carcerati sono da mille e cento in tutta la Vicaria; nella prigione di San Lazzaro novantuno; su i Nobili dugento sessanta; il resto nella prigione del *popolo* ». Ora la popolazione è alquanto ridotta.

« In quest' ultimo luogo, nella prigione del popolo, la calca è immensa, non ci si può respirare, non c'è nettezza che basti; e la notte - essendo chiuse le finestre per l'ultima evasione avvenuta - si muore, e siamo a maggio.»

Egli ricorda che aveva veduto nelle camerelle (nelle famose camerelle) monchi, ciechi, storpî, vista che lo fece fremere di dolore!

In alcuna delle stanze a pian terreno che non hanno altro spiracolo che la cancella ei vide persino sedici carcerati, ed aggiunge:

« Figurati la notte i letti continui, la sola cancella chiusa ed il vigliuolo alla porta: ricorda l'ergastolo ».

Il carcere preventivo, onorevoli Colleghi, che le leggi giudiziarie conservano per il solo pericolo dell'impunità, dalle quali riescono a cento a cento uomini dichiarati innocenti, prosciolti ancora prima del giudizio, può ricordare l'ergastolo dove i rei scontano grossa meritata pena?

Dal 1863 il nostro bilancio dell'Interno ha

speso numerosi milioni per le carceri; non un solo carcere nuovo fu edificato in Napoli per distruggere tanta vergogna, per correggere cotanta rea ingiustizia.

Io non voglio ora dire che fu offeso il principio di giustizia distributiva, ma al certo non doveva dopo ventitre anni più esistere carcere in Castel Capuano come locale immigliorabile, privo d'aria e di luce.

Non dirò del Carcere del Carmine, triste fratello dell'altro, pieno delle stesse miserie e delle medesime condizioni d'insalubrità.

Questo disegno di legge, che deve provvedere alla pubblica igiene della città di Napoli, tende a dar luce ed aria, acqua e nettezza, spazio possibilmente alla popolazione di quattro quartieri, che sotto un cielo caldissimo vive accumulata ne' bassi, ne' fondaci tra il fetore delle vie ammorbate dal puzzo, che sale dal sotto suolo.

Quelle carceri, che sorgono in due dei quattro quartieri insalubri, sono tra le abitazioni malsane le malsanissime. Per coloro, che vi sono detenuti, le sofferenze morali si aggiungono alle fisiche, e quali: la privazione della libertà, la lontananza dalla famiglia, la minaccia di una pena, spesso l'affanno di una ingiustizia, lo spavento di un possibile errore giudiziario, perchè il carcere preventivo, l'ho detto, si soffre da molti tribolati da ingiusto sospetto e che vivevano liberi sotto l'usbergo del sentirsi puri.

Se la giustizia sociale non può disarmarsi ancora della triste necessità del carcere preventivo, un Governo civile non può costringere il giudicabile in luogo, ove la salute fisica si perde, o si strugge per la insalubrità dell'edificio, che toglie al vivente i grandi tesori della luce e dell'aria, doni abbondanti della natura, ma che la umana socievolezza offusca e corrompe.

L'onorevole Ministro proponente questo disegno di legge nella dotta e umana Relazione che l'accompagna ben disse: che le condizioni igieniche si ripercuotono sull'organismo fisico come sul morale: il miasma zooemico dà tinta pallida alle gote, scura alle occhiaie, non lascia di luminoso nel viso che gli occhi e predispone la fioscia fibra ad ogni affezione patologica. Perchè tra mezzo la redenzione igienica dei quartieri di Vicaria e di Mercato soltanto le due carceri dovrebbero restare insalubri e pericolose?

L'onorevole Ministro ha fatto noto nella medesima Relazione: che la stessa plebe vivente qualche chilometro più ad occidente dai quartieri condannati sotto l'aspettoigienico, ossia sul suolo tufaceo di Chiaja, di S. Lorenzo, di S. Ferdinando, dell'Avvocata, negli altri quartieri dove la popolazione è meno densa, le cloache meno tortuose, le feritoie nel lastricato meno fetide, il livello men basso, le vie meno anguste, è di aspetto più sano, men predisposta all'anemia, alla scrofola, allo scorbuto, alla rachitide, al tifo, ad ogni pathos dell'organismo fisico.

La plebe vivente nelle carceri di Castel Capuano e del Carmine sfugge forse a questi mali, ovvero la detenzione, spesso assai lunga, non li accresce?

Napoli, che in questo secolo ebbe tredici epidemie, nove coleriche e quattro di tifo, ricorda che sempre quelle carceri furono occupate dai morbi, benchè al primo annunzio della minaccia le autorità politiche e giudiziarie studiassero cautele per preservarne detti luoghi di custodia. Il centro di tutte le epidemie fu sempre nei quartieri alla fine guardati con pietosa cura. Le due carceri furono sempre cittadelle espugnate dal letale contagio.

Io molte volte ho pensato che accanto alla statistica de' morbi, che struggono l'organismo umano, bisognerebbe indicare quelli tra gl'infermi, che vissero alcuna parte della vita in tali esecrate prigioni. Un paese che propugna l'abolizione della pena di morte deve sentire la vergogna a tollerare prigioni, le quali apparecchiano una morte lenta, piena di tribolazioni a deliquenti spesso condannati a miti pene, dalle quali pertanto riportano il germe di morbi inguaribili.

No! il Ministero, che allo spettacolo della recente morìa raccolse il grido di dolore di un popolo rassegnato alle più atroci sofferenze, non farà sopravvivere ad un rinnovamento materiale, che dovrà grandemente agire su quello economico e morale, un anacronismo condannato dalla civiltà e dal rinnovamento degli ordini del nostro politico reggimento.

Voi, onorevoli Depretis e Mancini, visitaste le carceri durante l'epidemia. Il ricordo di quelle sventure vi sproni ad accettare nei Consigli del Governo la mia esortazione. La quale, se io non m'inganno, è tanto più degna di stima perchè l'abolizione delle carceri giudiziarie della Vicaria darebbe all'amministrazione della giustizia una forma esteriore di decenza, che in Napoli ancora le manca. La distruzione delle carceri del Carmine associerebbe poi ad un grande provvedimento igienico il conquisto di uno de' beneficî, che l'incivilimento domanda. Le carceri debbono sorgere per cento ragioni in località tranquille, remote, lontane dai centri più popolati delle città.

Ho detto che l'abolizione della carcere della Vicaria darebbe dignità all'amministrazione della giustizia. Chi ha visitato Napoli e vuol conoscere la sede della giustizia, per salire ai Tribunali ed alla Corte di Appello deve passare per il pian terreno della Vicaria occupato da carcerati, i quali colle loro querimonie, non di rado con le loro squallide figure, riempiono l'animo di pena.

Nel cortile ove debbono transitare tutti quelli, che hanno interessi giudiziarî, è un andar continuo di parenti desolati, che lo ingombrano e spesso danno spettacolo di poca decenza o triste spettacolo di sofferenze.

Nel cortile di Castel Capuano in pubblico, e propriamente nell'angolo a sinistra, ove s'imbocca la scala che conduce alla Corte di Appello, vi è il parlatorio, una lurida buca, presso la quale si stringe con pietosa cura una plebe desolata e numerosa.

Per questa buca i carcerati hanno il permesso di parlare con le proprie famiglie.

Questo spettacolo, che ha potuto ispirare la fantasia di un pittore verista, lodato per il dipinto intitolato il *Parlatorio*, conturba ogni uomo amante della civiltà; è lo spettacolo del dolore della famiglia che fa olocausto del decoro per obbedire a potenti sentimenti domestici.

L'abolizione del carcere della Vicaria è richiesta benanche da ragioni di pubblica sicurezza; avvennero casi nei quali qualche tumulto carcerario interruppe persino il corso dell'amministrazione della giustizia. Anni sono i carcerati fecero tumulto, e il comandante del presidio, accorso per reprimere il tumulto, sospese la circolazione pubblica, impedi l'accesso nelle aule della giustizia. Per quel giorno magistrati, pubblico e legisti rimasero, assediati molti nel palazzo, altri fuori.

L'evento di queste turbazioni pubbliche deve essere assolutamente rimosso.

Tutte le città d'Italia, che hanno l'onore di

aver la sede di una Corte di Appello, han cercato locali decenti, tranquilli, igienici, degni della onoratezza dell'ufficio maggiore per un popolo: la giustizia. Napoli non avrà spazio, ordine, nettezza, silenzio e correttezza nelle mura del Palazzo della Giustizia, se con l'abolizione delle carceri non sarà allontanata dal Castello la popolazione carceraria, intorno alla quale se ne addensa un'altra povera e sudicia.

Quando sarà decretata l'abolizione delle carceri, si avrà pure un maggiore spazio per gli ufficî.

Il Castello potrà essere ridotto e compiuto, e prendere la forma di un severo e nobile edifizio destinato al solo ufficio dell'amministrazione della giustizia.

Il Governo, che sin dal 1863 riconobbe il dovere di abolire quelle carceri, perchè ribelli al miglioramento ed alla correzione del sistema punitivo, perchè impossibili, come carcere preventivo, volendo potrà prima ancora che trascorrano i dieci anni far cessare un avanzo di condannata barbarie. A che chiedere la discussione dello invocato Codice penale italiano, che sanzionerà una nuova scala di pene, se in quella illustre città tanto nobile per gli studi giuridici, sarebbero ancora carceri inconciliabili col nuovo sistema punitivo?

Quindi io invoco dall'onorevole Ministro dell'Interno una dichiarazione formale ed esplicita:
che nelle trattative col Municipio, il quale per
la legge assume il dovere di presentare un
piano regolatore delle opere municipali, il Governo studierà il modo per far sorgere altre
prigioni e distruggere le due carceri, che senza
dubbio sono centri d'infezione e di corruzione
sociale.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. L'argomento sul quale ha parlato l'onorevole Senatore Pierantoni tocca una delle più gravi quistioni cui deve attendere il Governo, cioè quella della nostra riforma carceraria.

Questa è una questione gravissima; se n'è lungamente parlato principalmente nell'altro ramo del Parlamento, ma non può essere risoluta senza mezzi corrispondenti alla sua importanza, cioè senza mezzi finanziarii, i quali

non possono essere forniti dalle finanze dello Stato se non a misura del loro miglioramento.

Detto questo come preambolo alla mia conclusione, debbo dichiarare all'onorevole Senatore Pierantoni ed al Senato che, quantunque le carceri giudiziarie, che non sono carceri di pena, alle quali l'onorevole Senatore ha fatto allusione, non siano oggi nelle condizioni in cui erano al tempo dell'illustre Scrittore della Scienza della legislazione, perchè quei sotterranei che servivano di carcere sono stati chiusi, e più non vi siano carceri in condizioni talmente deleterie da essere paragonate a quelle osservate da Gaetano Filangeri, tuttavia io, avendole visitate, come l'onorevole Pierantoni, ho dovuto convincermi che quelle carceri sono (non esito a dire una grave parola) in condizioni pessime. Ma, o Signori, in condizioni egualmente pessime sono molte altre carceri, delle quali fummo pure costretti a servirci in altre parti del Regno.

Si fanno studi anche per le carceri della città di Napoli, e già si ha un progetto lungamente elaborato per il trasporto delle carceri in un altro luogo; ma, anche restringendo la spesa entro i limiti più modesti, si raggiunge sempre la cifra di parecchi milioni, che graverebbero sul bilancio dello Stato. Ora, quando si tratta di una spesa di parecchi milioni, il Ministro dell'Interno, per quanto desideroso di procedere speditamente nella riforma carceraria, bisogna pure che faccia i conti col suo Collega il Ministro delle Finanze, e siccome la via dei miglioramenti è lunga, e non può essere percorsa che a gradi, così bisogna che si rassegni a procedere passo passo anche in questa riforma, perchè se si volesse precipitare, si comprometterebbero poi le finanze dello Stato, con danno pubblico infinitamente maggiore.

Tuttavia siccome le carceri delle quali ha fatto cenno l'onorevole Pierantoni sono veramente malsane, principalmente per la loro ubicazione, perchè nè l'una nè l'altra sono in quartieri salubri, il Governo si propone di porre le carceri giudiziarie di Napoli in nuovi edifizi.

Ma io, onorevole Pierantoni, non potrei prenderne impegno a tempo fisso, tanto più che ora questa questione è estranea al nostro argomento.

Cominciamo da risanare la città; questo gioverà certamente anche ai detenuti nelle carceri

giudiziarie; io, ripeto, non posso assumere un impegno a scadenza determinata. Questa riforma si farà il più presto possibile e nella misura dei mezzi dei quali il Governo potrà disporre sul bilancio dello Stato. Io credo che il Ministero non possa assumere altro impegno, e credo che l'onorevole Pierantoni, per poco che ci pensi, si persuaderà che io non posso andare più oltre.

Può avvenire che questa riforma possa essere fatta prima del termine da lui indicato; può avvenire che, riformando la città di Napoli si trovi conveniente di comprendere nei nuovi quartieri (sul bilancio dello Stato ben inteso) anche questa spesa di nuove carceri; ma presentemente gli studi di questo argomento, quelli cioè che riguardano il risanamento della città di Napoli, sono ancora immaturi. Io spero che l'onorevole Pierantoni vorrà contentarsi di queste dichiarazioni, che esprimono la volontà del Governo, quella cioè di eseguire il miglioramento delle carceri giudiziarie di Napoli nel più breve tempo possibile.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Rendo grazie all'onorevole Presidente del Consiglio della dichiarazione lealmente fatta, che quelle carceri sono pessime; gli rendo del pari grazie per aver detto che porrà mente e studio alla proposta da me fatta

Io, malgrado la contraria opinione dell'onorevole Ministro, continuo a credere che l'argomento non sia estraneo all'opera di risanamento igienico di Napoli.

Quando si vogliono bonificare i quattro quartieri non si possono lasciar sussistere due grandi centri di infezione.....

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. Non sono due grandi centri di infezione quelli.

Senatore PIERANTONI. Tutte le epidemie ed il colèra sono entrate in quelle carceri. Pertanto le ripeto che, se non si ordinerà anche l'abolizione delle due carceri non si farà opera veramente piena.

Speravo più sicura risposta; ma mi debbo contentare. Del rimanente il mio discorso parlamentare servirà a richiamare l'attenzione pubblica su questo argomento.

La questione dell'abolizione delle carceri di

Castel Capuano è antica, fu chiesta dalla Magistratura, dal Consiglio dell'ordine e dalla rappresentanza Municipale.

Io spero che richiamandola a pubblica discussione nel momento che votiamo per dieci anni grandiosi lavori, si potrà subito combinare un sistema di annuale dispendio per cui si raggiungerà anche questo, che per me è uno dei doveri essenziali di un Governo civile.

Lungi poi da me l'animo di voler perturbare le finanze di quel Governo. So che per gli studî fatti, la riforma carceraria napoletana, la quale si aspetta da 24 anni, addimanda una spesa di cinque milioni.

Questa somma ridotta e divisa per molti esercizi, porterebbe una spesa graduale non sensibile sul bilancio; ma in maggior parte si potrebbe ottenere dal concorso del Municipio e della Provincia, dall'utile che si potrebbe ricavare dal materiale dell'abbattimento della maggior parte del Castello del Carmine, dal prezzo di suoli edificatori, che si avrebbero.

L'onorevole Ministro ha detto un forse, che si potrà tradurre in una certezza, perchè la stessa materiale esecuzione de'lavori di fognature e di rinnovamento del sottosuolo vorrà che i detenuti sieno trasportati altrove. E qui più non dico.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'articolo primo per porlo ai voti.

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere necessarie al risanamento della città di Napoli, giusta il piano che, in seguito a proposta del Municipio, sarà approvato per regio decreto.

La proposta del Municipio sarà fatta nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge. Il Governo del Re approverà il piano fra tre mesi dalla stessa data.

L'esecuzione delle opere sarà affidata al Municipio.

(Approvato).

Art. 2.

Per provvedere alla spesa dei lavori di cui all'articolo precedente, saranno emessi titoli speciali di rendita ammortizzabili, per ottenere

il capitale effettivo di 100 milioni di lire, osservando le prescrizioni degli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 3.

I titoli, di cui sopra, saranno emessi in dodici serie annuali, a cominciare dal 1886, fruttiferi dell'interesse 5 per cento all'anno; e ammortizzabili tutti in 60 annualità eguali, comprensive dell'interesse e dell'ammortamento, a cominciare dal 1899.

Ciascuna delle prime otto serie comprenderà tanti titoli quanti occorrono per ottenere otto milioni di capitale effettivo: le successive quattro serie ne comprenderanno tanti, quanti ne occorrono per ottenere nove milioni per ciascuna.

(Approvato).

Art. 4.

Le emissioni saranno fatte dallo Stato.

Gli interessi annuali, pagabili a semestri maturati fino al 1898, e le annualità fisse d'interessi e di ammortamento per gli anni successivi, giusta il precedente articolo 3, saranno per metà a carico dello Stato e per metà a carico del Comune di Napoli.

(Approvato).

Art. 5.

Nel bilancio del Ministero del Tesoro verranno iscritte in appositi capitoli le somme necessarie per il servizio degli interessi e dell'ammortamento dei titoli suddetti.

(Approvato).

Art. 6.

Nel bilancio d'entrata verranno iscritte in appositi capitoli le somme per le quali il Municipio di Napoli è tenuto a concorrere in detta spesa, giusta il precedente articolo 4.

(Approvato).

Art. 7.

Saranno versate nelle casse del tesoriere provinciale di Napoli, costituendone un fondo speciale di cui si terrà conto a parte:

- a) il capitale di 100 milioni ricavato dalla emissione dei titoli suddetti;
- b) le somme che saranno contribuite da altri enti morali per il bonificamento di cui all'articolo 1, in aggiunta ai 100 milioni, e le somme ricavate dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni od altro.

(Approvato).

Art. 8.

I contratti per le espropriazioni, per la esecuzione delle nuove opere e tutti gli atti relativi saranno stipulati dal Municipio; e diverranno esecutivi quando il Ministro dell'Interno li abbia approvati.

(Approvato).

Art. 9.

La parte straordinaria del bilancio del comune di Napoli, relativa alle opere ed ai lavori da farsi colle somme di cui agli articoli precedenti, dovrà essere approvata anche dal Ministero dell'Interno.

In ogni anno dovrà erogarsi una somma non inferiore a 10 milioni di lire.

(Approvato).

Art. 10.

I pagamenti per prezzi di espropriazione e per lavori saranno fatti dal tesoriere provinciale di Napoli sul fondo di cui all'articolo 7, in seguito a mandati del sindaco, corredati delle opportune liquidazioni e certificazioni viste da un delegato del Ministero dei Lavori Pubblici.

(Approvato).

Art. 11.

È prorogata a tutto l'anno 1900 la gestione governativa dei dazi di consumo nel comune

di Napoli alle condizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 della legge 14 maggio 1881, n. 198, serie 3^a.

Quando, detratte dal prodotto lordo e spese di amministrazione e l'annualità di 10 milioni di lire a favore del Comune, avanzerà una somma superiore a lire 6,000,000, sarà corrisposta al Comune una somma eguale a quattro quinti della eccedenza, la quale, unitamente ad altri cespiti da designarsi dal Comune, sarà vincolata pel servizio del prestito.

Senatore FINALI. Domando la parola. Senatore BRIGSCHI. Domando la parola. PRESIDENTE. Il Senatore Finali ha la parola.

Senatore FINALI. Io darò il voto favorevole a questo progetto di legge, confidando che il Governo, a cui legittimamente spetta tanta parte della sua esecuzione, curerà che ne siano meglio determinati i fini, e soprattutto che questi fini siano raggiunti.

E voterò volontieri, non già perchè creda di concorrere all'adempimento di un dovere di rigorosa giustizia, nel qual caso non vi sarebbe titolo di merito da parte di chi dà, nè alcun titolo di riconoscenza da parte di chi riceve; ma per un complesso di ragioni morali e politiche, le quali nel governo degli Stati hanno e devono avere non minore importanza ed efficacia, di quella che abbiano le ragioni giuridiche nei rapporti privati.

Quella di migliorare la condizione igienica della città di Napoli è una necessità da molto tempo riconosciuta, e la recente calamità non ha fatto altro che rimetterla in luttuosa evidenza. Che le sole forze del Comune possano bastare alle spese della gigantesca impresa, nessuno ha sostenuto; ed anzi l'illustre mio amico Senatore Brioschi ieri credeva dimostrare, che la finanza del Comune non basterà neppure a sopportare la metà dell'onere che gli verrà dalla spesa dei cento milioni. Per tanto, il concorso dello Stato in un'opera ritenuta da tutti necessaria, è anch'esso una necessità.

Ed il Parlamento nazionale nell'approvare quel concorso non solamente deve ricordare che la città di Napoli fu per parecchi secoli la capitale del più vasto e del più popoloso Stato d'Italia, nella quale si accentravano fortemente il governo, l'amministrazione, i commerci di tutto il reame; ma deve ricordare altresì come la città di Napoli non dico accettò senza riluttanza, ma salutò con entusiasmo l'Unità d'Italia, d'alla quale essa sapeva che sarebbe venuta una pertubazione ed un discapito ai suoi interessi materiali. (Bene, bravo).

In nessuna parte il concetto regionale incontrò minor favore che là dove nella tradizione avrebbe potuto trovare il maggiore alimento; e quando sullo scorcio del 1861 si trattò di dare anche l'unificazione amministrativa al nuovo regno, ben fu saggio il barone Ricasoli, quando vincendo tibutanze, timori e sinistri presagi di molti, non dubitò di abolire la Luogotenenza generale, ultima forma della autonomia del Mezzogiorno. (Bene).

E di autonomisti a Napoli non ve ne ha, per quello che io sappia, che fra le fila diradate del partito borbonico. (*Benissimo*)

Movendo io da queste considerazioni, è naturale che debba riuscirmi ingrata una sottile resa di conti, e più ingrato qualunque erroneo concetto, il quale potesse da una parte menomare il merito nel Governo e nella Rappresentanza nazionale, menomare dall'altra il sentimento della riconoscenza della città di Napoli verso la Nazione.

Ora nella dotta ed elegante Relazione del nostro Ufficio Centrale, nella quale ci è proposto di approvare il progetto di legge, rispetto a questo articolo 11, alla cui lettura io ho domandata la parola, non è a mio credere messo abbastanza in chiaro il beneficio che la città di Napoli ebbe per la legge 14 maggio 1881, e che maggiormente avrà dalla presente legge. Ed anzi qualcuno potrebbe leggere per entro all'abile e diplomatica frase dell'onorevole Senatore Caracciolo, che lungi dall'essere quello della legge del 1881 e questo, rispetto al dazie di consumo, veri benefizi, non siano invece che risarcimento di indebite gravezze patite.

Non è questa l'occasione di discutere sull'essenza della tassa o dazio di consumo; nè di vedere se la legge la quale differenzia l'imponibile fra i Comuni chiusi ed i Comuni aperti e le campagne, e differenzia la tassa nei Comuni chiusi con quattro tariffe diverse secondo il novero della popolazione, sia più o meno conforme all'articolo 25 dello Statuto, il quale vuole che il tributo da pagarsi allo Stato sia proporzionato agli averi....

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, Relatore. Domando la parola.

Senatore FINALI. Qui dobbiamo vedere se veramente la città di Napoli soffrisse un aggravio esorbitante; e se veramente possa dirsi tale quel canone di sei milioni e 300 mila lire che essa pagò nel quinquennio 1876 a 1880.

Primieramente non è esatto che i canoni di dazio consumo pagati dai Comuni allo Stato siano ragguagliati soltanto alla popolazione; nè che la misura della tassa segua una norma crescente in ragione del numero degli abitanti del Comune, per modo che la città di Napoli, la più popolosa di tutte le città italiane, avrebbe pagato una tassa maggiore di ogni altra. Le categorie dei Comuni che dalla legge del 3 luglio 1864 erano stabilite nel numero di 5, dalla legge del 28 giugno 1866 furono ridotte a 4: e nella prima categoria, col massimo di tassa, sono compresi tutti i comuni la cui popolazione eccede i 50,000 abitanti; di modo che per questo rispetto la città di Napoli si trovò nella stessa condizione in cui si trovarono e si trovano tutti i maggiori Comuni del regno.

E neppure è esatto che nello stabilire i canoni del dazio di consumo si tenga conto esclusivamente della popolazione; poichè si tiene e si deve tener anche conto del prodotto lordo e netto verificatosi in un periodo antecedente.

Ed è per questo che il canone di dazio consumo della città di Napoli stabilito per il biennio 1867-68 in 6,500,000 lire, essendosi avuto nel biennio un provento minore del presunto, per il biennio successivo 1869-70 fu ridotto a sei milioni, e per la stessa ragione nel quinquennio 1871-75 fu di nuovo ridotto a 5,900,000 lire; che se pel quinquennio 76-80 fu per contrario elevato a 6,300,000 lire, ciò avvenne per l'applicazione di dati statistici, essendosi nel quinquennio precedente verificato un prodotto maggiore di quel che era stato calcolato nello stabilire il canone, non mai per proposito che avesse il Governo di aggravare la mano su quella grande e benemerita città.

Certo è che non è agevole stabilire con esattezza i canoni del dazio consumo e che vi regnano molte incertezze, onde possono darsi delle disuguaglianze, anche notevoli, contro ogni buon volere del Governo.

Io poi non negherò che la città di Napoli veramente pagasse proporzionalmente un ca-

none maggiore di quello di altri Comuni; ma è egualmente vero che vi sono Comuni i quali ragguagliatamente hanno pagato e pagano canoni maggiori di quei 6 milioni e 300 mila lire, le quali furono per 5 anni pagate dalla città di Napoli. Mi basti citare il Comune di Roma, il quale con poco più di 300 mila abitanti, in confronto di Napoli che ne ha poco meno di 500 mila, paga un canone di 5 milioni e 300 mila lire di cui ho parlato poc'anzi, mentre il rapporto della popolazione sarebbe di circa 3 a 5.

Non è quindi un risarcimento d'indebito gravame ma un vero beneficio, e giustificato, aggiungo, quello che fu accordato alla città di Napoli dalla legge del 14 maggio 1881, la quale invertendo il sistema accollò allo Stato la riscossione del dazio di consumo, coll'obbligo di pagare al Comune una somma fissa di 10 milioni per un tempo determinato. Nella stessa Relazione del nostro Ufficio Centrale è dimostrato che nel primo anno, pagate le spese di amministrazione, rimasero allo Stato di netto poco più di 3 milioni, e che nel quadriennio il discapito della finanza nazionale è stato dai 7 agli 8 milioni.

La presente legge, prorogando a tutto il volgente secolo la condizione di cose stabilita per un quinquennio dalla legge del 1881, abbandona il ricupero di quella somma non solo; ma mentre il prodotto lordo del dazio a Napoli in questo quadriennio si è aumentato di oltre due milioni, abbandona 300 mila lire sul precedente canone di 6 milioni e 300 mila, il quale canone non sarà raggiunto dallo Stato, se non quando la corrisposta al Comune da 10 milioni si sarà elevata a 11 milioni e 200 mila lire: e così ad ogni ulteriore aumento di prodotto lo Stato parteciperà per un quarto e non più.

Io spero, onorevoli Colleghi, che queste mie osservazioni non siano state prese e non possano esser prese in mala parte da alcuno; poiche esse sono intese soltanto a dileguare ogni ombra, e a dimostrare che il Governo nazionale non meritò mai, in alcun tempo, l'accusa di aver peccato d'ingiustizia o di durezza verso la città di Napoli. È così alto il coefficiente di quella città nel nostro consorzio politico, che offendere rispetto ad essa i det-

tami della sociale convivenza, sarebbe stata una insigne follia.

Troppo mi dorrebbe che mal fondate recriminazioni sul passato facessero tacere negli animi quei sentimenti, che deve eccitare questo provvedimento, nel quale la città di Napoli deve vedere uno dei tanti benefizi della Unità nazionale.

Per questo ho creduto d'esporre al Senato brevi considerazioni, le quali, indipendentemente dal loro valore, acquisterebbero certo maggiore virtù ed efficacia, quando provocassero qualche analoga dichiarazione dall'Ufficio Centrale, in cui seggono due illustri napoletani, uno dei quali è anche il degno Sindaco di quell'antica metropoli.

Siffatta dichiarazione io desidero e spero di ottenere dalla loro lealtà e dal loro patriottismo. (Segni d'approvazione).

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe all'onorevole Brioschi, che l'aveva domandata prima.

Senatore BRIOSCHI. Cedo volentieri la parola all'onorevole Relatore, perchè devo parlare sopra un'altra questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola. Senatore CARACCIOLO DI BELLA, Relatore. Io comincio dal ringraziare l'onorevole nostro Collega Finali delle parole, che in gran parte io credo giuste, da lui pronunciate all'indirizzo della mia antica città e della mia antica regione nativa.

È verissimo, onorevole Finali: nell'antico reame napoletano, non vi sono più amatori di libertà che si possano dire autonomisti.

Tutti quelli che amano le istituzioni libere, tutti quelli che amano la civiltà moderna nelle provincie dell'antico reame di Napoli, sono tutti amanti dell'unità della patria, sono tutti devoti alla Dinastia che ci regge.

Ed io ringrazio l'onorevole Senatore Finali di aver reso ai miei concittadini questa meritata ed onorifica testimonianza. Debbo poi ringraziarlo particolarmente delle parole cortesi ed immeritate che egli ha voluto pronunciare al mio indirizzo.

Venendo all'avvertenza che l'onorevole Senatore Finali ha fatto, rispetto al dazio consumo di Napoli, io gli farò prima di tutto osservare che le considerazioni contenute nella relazione dell'Ufficio Centrale, vi sono aggiunte a mo' di storia, a mo' di commento delle dispo-

sizioni contenute a questo riguardo nel disegno di legge che abbiamo dinanzi; ma non già come un argomento che avesse potuto in verun modo menomare il riconoscimento del beneficio che lo Stato fa in questa occasione alla cittadinanza napoletana.

Nè in gran parte le considerazioni contenute in quel documento le faceva sue proprie l'Ufficio Centrale, ma il Relatore di esso riferiva solamente le rimostranze che una parte dei rappresentanti la città di Napoli aveva già espresse al Governo Centrale.

L'onorevole Finali ha detto: Ma guardate che quelle affermazioni sono inesatte. Non è vero che nella legge che regola il dazio consumo dei comuni d'Italia in generale si tenga mente soltanto alla popolazione, si tengono in calcolo anche i prodotti contenuti nella tariffa. Io non ho detto che nella legge si contemplasse la sola popolazione: ho detto che uno dei coefficienti nel definire il canone governativo ed il canone gabellario delle città italiane, uno dei termini era la popolazione.

Ora appunto è la considerazione di questo elemento che nuoce alla cittadinanza napoletana, e gli nuoce perchè quantunque sia la città più popolosa d'Italia, rispetto al dazio consumo, contiene una gran parte della popolazione la quale non è reddente, la quale non consuma quei generi, quelle derrate, le quali possono conferire all'aumento del dazio consumo della città.

Ecco il principale argomento che era adoprato da coloro i quali s'indirizzavano al Governo per ottenere che il canone governativo che si pagava dalla città di Napoli venisse diminuito.

La convenienza, la giustizia, l'equità, dirò meglio, di questo reclamo era talmente poco soggetta a dubbio ed a discussione, che la stessa Relazione della Camera dei Deputati, che molti certamente dei miei Colleghi avran letta, riconosceva le buone ragioni di questa rimostranza, e riconosceva inoltre che relativamente a quella parte degli abitanti, la quale non si deve considerare come cittadinanza attiva, ma piuttosto come caput mortuum, il quale non entra nel movimento economico del paese, relativamente a questa condizione speciale della città di Napoli, il canone che essa pagava al

Governo si doveva considerare come alquanto esagerato.

E che tale fosse ne convenne la Commissione Parlamentare della Camera dei Deputati non solo, ma il Ministro, il quale associandosi alle osservazioni della Commissione stessa ben anco nel seno della medesima, manifestò la presa deliberazione di diminuire alquanto il canone governativo della città.

Ora questa buona volontà del Ministro non ha potuto avere esecuzione, perchè è sopravvenuto un altro provvedimento in virtù del quale lo Stato prende direttamente l'amministrazione del dazio civico napoletano.

Ma non è men vero per questo che senza dar luogo a tutti gli argomenti che nel reclamo accennato si contengono, l'Ufficio Centrale conviene che una qualche eccedenza sul dazio consumo della città di Napoli pur vi fosse.

Ma perchè avete fatto, dirà l'onorevole Finali, cotesta avvertenza?

L'abbiamo fatta, perchè il provvedimento che oggi si discute contiene un grande benefizio per la città di Napoli, cioè quello di rinunziare a 300,000 lire, sui 6 milioni del canone governativo riducendolo in cifra tonda a 6 milioni, e più ancora perchè il governo immobilizza questo canone governativo ai 6 milioni, e rinunzia così ai quattro quinti di aumente che sopra il detto canone si potrebbe ottenere, e lasciandoli al Municipio di Napoli, li lascia come guarentigia dell'interesse e dello ammortamento del prestito che il Municipio dee pagare.

La partecipazione che il Governo lascia alla città di Napoli in virtù di questo provvedimento è molto larga, ed è tale che la città di Napoli vercà grandemente ad esserne aiutata.

È solamente per giustificare questa concessione che lo Stato fa alla città di Napoli, che si sono ricordati i fatti antecedenti, di cui l'onorevole Finali ha fatto parola.

Ma che vuol dir questo?

Non vuole già dire che colla presente legge la quale contiene una così ampia concessione, come tutti quanti avete potuto vedere, la città di Napoli crede di avere ricevuto un risarcimento di danni, e che in certo modo sieno riconosciuti i propri diritti; certo no, onorevole Finali: per questo posso per mia parte fare la più esplicita dichiarazione e credo, che la farebbe ugualmente l'illustre mio Collega il Sindaco di Napoli che mi è vicino; la città di Napoli riconosce invece di avere avuto un vero benefizio
in virtù di questa legge, e crede che questa
sia propriamente parlando una legge igienica,
ma che le sue conseguenze, le sue utilità ed i
suoi effetti saranno grandemente politici, come
cemento al principio dell'unità italiana, che
tutti i Napoletani hanno fortemente impresso
nel cuore.

Dunque i Napoletani ben lungi dal credere che lo Stato con questa legge abbia loro pagato un debito, ne riconoscono tutto il benefizio e con ciò tutti gli effetti salutari dell'opera di unificazione, e ne ringraziano lo Stato, ne ringraziano il Re ed il Governo. (Bene, bravo).

PRESIDENTE. Il Senatore Brioschi intende rinunciare alla parola?

Senatore BRIOSCHI. No signore.

PRESIDENTE. Allora parli pure.

Senatore BRIOSCHI. Siccome io mi fermerò sopra un altro ordine d'idee così ho lasciato che prima il Relatore rispondesse al Senatore Finali.

Fra le domande che ieri indirizzai al Governo le quali, se devo giudicare dalle risposte, devono esser state troppe, una ve ne era che non mi sembra priva d'interesse, e siccome si riferisce all'articolo 11 in discussione, così credo opportuno ripeterla, giacchè non fu accennata da nessuno dei vari oratori.

Io rammentava precedenti esempi, nei quali lo Stato per venire in aiuto alle finanze di un Comune, si era stabilito un contratto bilaterale, ed il Parlamento era chiamato a votare l'atto antecedentemente intervenuto: e domandava, data questa nuova procedura che una legge dello Stato impone ad un comune di spendere 50 milioni, come saprà il Governo se questo Comune accetta il carico ad esso imposto e tutte le condizioni che lo accompagnano?

Con ciò non intendo mettere in dubbio che la cosa avverrà, ma metto in dubbio la forma, che non mi sembra la più corretta, e che altre volte sembrò la meno adatta allo stesso Presidente del Consiglio.

Ed esaminando appunto l'articolo 11 in discussione, sempre più mi sembra preferibile il vecchio sistema al nuovo, confortandomi in ciò una delle disposizioni dell'articolo stesso. In esso è detto che al Comune sarà corrisposta una somma eguale ai quattro quinti della eccedenza, la quale, lo Stato crede ed io credo che

abbia ragione di credere, come ho detto ieri, sarà garantita per la parte del prestito che è a carico del Comune.

Poi l'articolo aggiunge: « la quale, unitamente ad altri cespiti da designarsi dal Comune, sarà vincolata pel servizio del prestito ».

Ora quando dovrà il Comune designare questi cespiti? Sarebbe stato appunto in quella convenzione che i cespiti dovevano essere definiti. E siccome io non accetto, anzi sono contrarissimo all'idea esposta dal Relatore dell'Ufficio Centrale, la quale anche spero dall'onorevole Ministro delle Finanze non ritenuta buona, che si possa toccare quei dieci milioni di dazio consumo che sono garantiti al Comune dallo Stato, inquantochè un Comune, il bilancio del quale in tasse e diritti non ammonta a più di 14 milioni e 424 mila lire, non credo sia in grado di detrarre anche 100 mila lire da quei 10 milioni; perciò mi pare ancora più importante il conoscere quali saranno questi cespiti da determinarsi.

Senatore AMORE. Domando la parola.

Senatore BRIOSCHI... Mi permetto quindi di chiedere al Governo se intenda che una deliberazione del Consiglio comunale di Napoli provveda alla regolarità degli impegni che quel Comune assume colla presente legge, e se in quella deliberazione saranno determinati i cespiti dei quali è parola nell'articolo 11 in discussione.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. Veramente la domanda fatta ieri e oggi ripetuta dall'onorevole Senatore Brioschi, è una di quelle che mi sono sfuggite; o meglio non mi è intieramente sfuggita, perchè ho citato un esempio che spiegava il concetto del Governo, quello cioè della legge fatta per l'arginatura del Tevere, per difendere Roma dalle inondazioni, nella quale furono stabiliti obblighi speciali, formazione di consorzi, contributi coattivi a carico del Comune e della Provincia.

La legge presente, secondo il Ministero, ha la stessa natura, è una legge d'imperio: come colle leggi generali importiamo un contributo ai Comuni e alle Provincie in diverse spese d'utilità pubblica, così in questo caso si impore degl'obblighi al Comune di Napoli: e non credo che ci sia nessun ostacolo nella logica della legislazione, nello imporre alla città di Napoli quello stesso peso che abbiamo imposto alla città di Roma e alla Provincia Romana.

Ho detto questo per definire il carattere della legge: e faccio poi osservare come dovrebbe essere impresa difficile fare una convenzione che comprendesse tutte le disposizioni, e anche solo le finanziarie, di questa legge. Io l'ho provato per la convenzione per l'ingrandimento di Roma, onorevole Brioschi, e so quante difficoltà si sono incontrate, benchè la legge per Roma fosse dissimile da questa, la quale mira a una bonificazione igienica.

A parte ciò, io ripeterò che per alcune disposizioni di questa legge il Governo dovrà sempre intervenire e giudicare di sua autorità; e credo che non sarà per incontrare alcuna difficoltà a procedere d'accordo col comune di Napoli nella designazione dei cespiti che nella legge non sono indicati. Forse si potrebbe ritenere che tale designazione debba essere fatta dal Governo, e io credo che non incontrerei difficoltà da parte dell'egregio Senatore che regge il comune di Napoli. Ad ogni modo io credo che non sarà difficile un accordo tra Comune e Governo in modo da prevenire ogni inconveniente.

Senatore AMORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMORE. Signori Colleghi. Io ho esitato finora a prendere la parola nell'Aula del Senato sulla legge in esame, come esitai quel giorno che i miei Colleghi del V Ufficio mi nominarono a loro Commissario presso l'Ufficio Centrale. Dubitai allora, come ho dubitato ieri, che alcuno potesse domandarmi se per avventura fosse delicato per me, Sindaco di Napoli, di prendere una parte attiva in questa discussione.

Ogni esitazione però deve cessare ora che mi son rivolte due interpellanze diverse, l'una diretta dell'onorevole Senatore Finali, e l'altra in forma indiretta dall'onorevole Senatore Brioschi.

Il Senatore Finali, assumendo in principio la equità della distribuzione del dazio consumo, facevasi a domandare se io riconoscessi, che nell'articolo 11 di questo disegno di legge si contenga una disposizione di grande benefizio per la popolazione napoletana. Il benefizio è in-

dubitato, ed io sono lieto di poterlo altamente affermare; come sono lieto di aver udito dalle labbra dell'illustre Senatore Finali che a Napoli più non esista spirito regionale di sorta. Sì, non esiste, esso è già sparito da lungo tempo; e noi ci vantiamo di poter soggiungere di averne date in ogni rincontro prove amplissime, non escluse le varie volte in cui vennero in discussione innanzi al Parlamento de'disegni di legge per concorso del Governo in aiuto di altre città; poiche allora i rappresentanti della nostra Città non mancarono a sè stessi, votando sempre compatti qualsiasi sussidie. Anzi mi sia lecito ricordare che spesso gli ordini del giorno più risolutamente favorevoli vennero proposti da oratori napoletani. Ma non è un merito certamente questo che l'onorevole Senatore Finali riconosce in noi, poichè gli stessi sentimenti, gli stessi affetti sono senza alcun dubbio in tutte le città italiane.

Lo spirito regionale più non esiste in Italia, ed una nuova dimostrazione splendidissima ne fu data nel tempo delle nostre sventure, con quello slancio patriottico di carità che si sollevò in ogni parte, e che fu senza dubbio un'altra affermazione solenne dello spirito di solidarietà nazionale che è vivo dappertutto, in ogni angolo d'Italia. (Segni di approvazione).

Però io non posso allo stesso modo affermare, che il dazio di consumo sia stato sempre equamente imposto alla città di Napoli; e spero che l'onorevole Finali non vorrà ripigliare la parola per darmi una smentița. Imperocche non posso a meno di ricordare che nel 1868 ci fu imposto un canone di 6 milioni, e dalle statistiche medesime del Ministero delle Finanze si rileva che non solo in quell'anno, ma ancora per una serie di anni seguenti, la percezione del dazio consumo governativo sia stata di un milione e cento mila lire al disotto del canone pagato dal Governo; sicche il Municipio di Napoli ebbe ad aggiungere da altre sue entrate un milione e cento mila lire!

Vogliate pure, signori Colleghi, essere persuasi che l'esagerazione del canone del dazio consumo impostoci in quel tempo, congiunta a qualche altra cosa, ad una somma, cioè, di 500,000 lire, caricata sul nostro bilancio fin dal 1860 per sovvenzioni a certi istituti di beneficenza, i quali non vantavano diritto alcuno verso il Municipio, ma solo verso lo Stato, sono state le

cagioni precipue dello sconvolgimento passato delle finanze municipali. Dico passato, perchè esso oggi più non esiste.

Passo ora a rispondere alla interpellanza indiretta venutami dall'onor. Senatore Brioschi; e lo farò con l'animo pieno di affetto e di riconoscenza verso di lui per le generose parolo che ebbe a rivolgere al mio indirizzo.

Io nutro ancora la speranza, che, dopo gli schiarimenti che sarò per dargli, egli abbia a desistere dal suo proposito di dare un voto contrario a questa legge, dovendo al certo sparire una delle maggiori obbiezioni, da cui sembrava più agitato il suo animo nella discussione di ieri.

Se non m'inganno, la più grave difficoltà sollevata ieri dall'onorevole Brioschi, e su cui oggi ritorna, è quella dell'avvenire delle finanze municipali.

Lo disse in una forma grandemente cortese verso di noi, in una forma assai generosa verso di Napoli; ma in fondo si comprendeva benissimo che era questa la sua apprensione.

Io non so, ecco il dubbio del Senatore Brioschi, se da qui a 10 o 12 anni il Municipio di Napoli sarà in grado di sostenere gli oneri che si assume con questa legge, e col prestito che contrae d'accordo col Governo. - Or bene, io prego il Senato di volere por mente ad una serie di osservazioni che mi onorerò di presentare su questo argomento.

La prima garentia pel Governo, che non può non ritenersi di una seria importanza, si è quella dello svolgimento successivo del dazio consumo, di cui ha fatto fede uno degli uomini più competenti in questa materia, il degnissimo Ministro delle Finanze. Così nel suo discorso in Parlamento, come nella Relazione che precede il disegno di legge, egli non ha esitato ad affermare che uno svolgimento progressivo dovrà esservi nell'esazione del dazio consumo, da lui preveduto nella ragione del 2 010 l'anno. Ed io alla mia volta non ho mancato di assumere in proposito particolari informazioni, e dal Ministero medesimo delle Finanze sono stato assicurato che l'aumento progressivo può senza esagerazione essere calcolato in una cifra superiore ancora al 2.010 l'anno.

Ma limitatevi pure al 2 0[0; avrete già un aumento di entrata non indifferente come sicurtà pel Governo; e forse esso solo potrebbe

bastare per quella garentia, su cui tanto s'insiste dall'onorevole Senatore Brioschi.

Dubitate forse della stabilità di questa garanzia? Ed allora non potrà non apparirvi d'inmanzi la facoltà che ha il Governo di potersi soddisfare con le sue mani della quota d'interessi e di ammortamento, dovuta dalla città di Napoli, su di un cespite che non si deve consegnare ma che è già in suo potere, e da lui amministrato, il cespite de' 10 milioni annui che si pagano al Municipio sull'entrata totale del dazio consumo.

Io non posso a meno di qui ricordare all'onorevole Senatore Brioschi una legge precedente di concorso governativo a favore della città di Roma, che fu votata dal Parlamento senza difficoltà veruna, e per la quale lo Stato rendevasi mallevadore di qualche cosa di più di 50 milioni. Erano invece 150 milioni!

In quella legge di garentia, che io lodo altamente, per un prestito municipale di 150 milioni a favore della città di Roma, non vi era forse, come sicurtà del Governo da parte del Municipio, assai meno di ciò che è stabilito nella presente legge?

Prevalse senza dubbio a dileguare le apprensioni il nome di Roma; ma io spero che nell'animo del Senato varrà pure qualche cosa il nome della mia Città. E se su'nomi non è dato d'impegnare alcuna discussione, per vedere quanto siano esatti gli appunti a' quali fu segno l'ordinamento finanziario di questa legge, giova mettere a raffronto il suo articolo 11 con l'articolo 5 dell'altra legge precedente della garanzia governativa pel prestito di 150 milioni alla città di Roma.

Ebbene nell'art. 5 di questa legge è detto: « nel caso che il Governo giudicasse, ecc., ecc., potrà per sua sicurezza trattenere in tutto o parte l'annualità di 2 milioni e 500 mila lire dovute al Comune a termini dell'art. 9, ecc., ecc.»

E questo primo concetto vedesi scolpito nelle disposizioni del nostro disegno di legge.

« Potrà pure esigere la delegazione ed il versamento di quella parte che reputerà necessaria della riscossione dei centesimi addizionali ».— Anche quest'altro modo di garentia si riproduce identicamente nella nostra legge, quando si dà facoltà al Governo di poter intimare al Municipio l'obbligo di presentare degli altri

cespiti di sicura esazione, co'quali poter assicurare l'onere che si assume.

« Potrà ancora esigere, soggiunge lo stesso articolo 5, l'amministrazione diretta del dazio consumo per un periodo non maggiore di 20 anni ».

È qui che si rileva l'enorme differenza tra la garentia stabilita con la presente legge e quella pel prestito de' 150 milioni a favore di Roma: nell'una il dritto all'amministrazione dell'intero cespite del dazio di consumo è immediato ed attuale, perchè lo Stato già amministratore del dazio ne domanda la proroga fin da questo momento, e nell'altra è invece potenziale, e da doversi esercitare in un tempo avvenire.

Non v'incresca che ad avvalorare questo confronto io mi giovi dell'autorità delle osservazioni che furon fatte in quel tempo nell'Aula del Senato. Per fermo da' documenti ufficiali rilevasi, che in proposito della discussione della detta legge di garentia de' 150 milioni uno degl'illustri componenti del Senato, Relatore dell'Ufficio Centrale, sollevò il dubbio di ciò che sarebbe per avvenire, se un giorno fallisse alcuno di quei cespiti principali, sui quali la Rappresentanza municipale di Roma dee fare assegnamento per le più stringenti necessità de'pubblici servizi, ed il Governo si atteggiasse a voler avocare a sè la gestione del dazio consumo. Qual uomo serio, egli diceva, si presterebbe allora a reggere le cose del Comune in condizioni somiglianti? E voi avreste l'animo di mettervi davvero in possesso del dazio consumo, privandone il Municipio, ed impedendogli l'adempimento di quei svariati servizi, che sono inseparabili dalle esigenze della civiltà? Voi nol farete, proseguiva il Relatore del Senato, e vi sarà forza ricorrere ad altri provvedimenti.

Ora queste osservazioni non si possono ripetere pel nostro disegno di legge, poichè non si tratta di un'amministrazione da doversi assumere dal Governo, in un tempo avvenire, ma di un'amministrazione che è già in suo potere.

Affrettiamoci però a soggiungere che i dubbi dell'onorevole Relatore del Senato erano fondati su di una ipotesi lontanissima, ed intesi a rilevare lo studio scrupoloso che egli aveva fatto di tutti i lati della questione; poichè l'ultima parola della sua Relazione fu un voto esplicito

di favore alla legge, ispirato dalla fede pienissima che tutti avevano nella lealtà degli impegni assunti dal Municipio e nell'avvenire di un'Amministrazione municipale così seria e benemerita come quella di Roma - garentia morale, che anche noi ci permettiamo d'invocare a nostro riguardo, e che crediamo giustificata dai sacrifizi sinora sostenuti e dalla lealtà indefettibile della nostra condotta.

Adunque, a parte lo svolgimento del dazio consumo, vi ha una seconda garentia, e la più seria che possa mai desiderarsi, ne' 10 milioni che trovansi ogni anno in potere del Governo. Il giorno in cui il Municipio mancasse a' suoi impegni, il Governo si riterrebbe con le sue mani la quota corrispondente, ed invece di dare al Municipio diecimilioni, ne darebbe otto. Nè pensi alcuno di opporre, che allora, riscuotendosi dal Municipio due milioni in meno, si dovrebbe togliere qualche cosa ai servizi municipali, poichè io alla mia volta sarei costretto a rispondere: non precorrete col pensiero, con tanta facilità, il nostro avvenire; lasciate a noi la cura dei nostri servizi municipali, lasciate a noi il vedere se e quanta parte della nostra città debba essere annaffiata, se e quanta parte del lastricato delle vie debba essere dato in appalto; quel che è certo si è, che il Governo ha in mano tale una garanzia co' 10 milioni del dazio consumo, da esser sicuro del pagamento della quota d'interessi del prestito e del suo ammortamento.

Ma non siete ancora soddisfatti, e volete assolutamente qualche altra cosa, che possa in ogni evento delegarsi a sicurtà dello Stato?

Ebbene, io vi prego, onorevole Brioschi, di volermi ascoltare ancora un istante, e questo qualche cosa di più lo troveremo.

Discorrete, di grazia, la parte attiva del bilancio di Napoli, che voi mi domandaste, e che io mi recai a dovere di mandarvi subito.

In questa parte attiva del bilancio troverete la cifra di un milione e 500,000 lire di centesimi addizionali, vincolata al pagamento dei debiti unificati del Municipio di Napoli verso la Cassa de' depositi e prestiti. Questi debiti unificati del Municipio di Napoli verso la Cassa depositi e prestiti debbono soddisfarsi in 35 anni, dei quali cinque sono già decorsi; ed il giorno in cui il Governo sarà per lasciare l'amministrazione del dazio consumo, cioè fra

quindici anni, dei trentacinque anni destinati al rimborso ne saranno decorsi venti, cioè più della metà. Sicchè di quella somma di un milione e 500,000 lire di centesimi addizionali, che è vincolata al pagamento del debito unificato verso la Cassa di depositi e prestiti, la metà almeno rimarrà libera; e se libera, si potrà delegare come nuova garentia ad ogni intimazione del Governo, il quale avrà per tal modo un altro cespite che gli assicura quel pagamento, di cui è mallevadore.

Andate più innanzi, mio illustre Collega, e nella stessa parte attiva del bilancio troverete un'altra quota di centesimi addizionali nella somma di lire 500,000, la quale è avvinta ad un altro debito della città verso il Banco di Napoli da estinguersi in 20 anni, dei quali mi sembrano già decorsi sette, o cinque che siano. Qui, come vedete, tutto il debito si troverà estinto il giorno in cui dovrà cessare l'amministrazione governativa del dazio consumo; e voi per conseguenza potrete avere a disposizione del Governo tutte le 500,000 lire oggi vincolate al Banco di Napoli, e che allora saran libere.

Se proseguite nell'esame della stessa parte attiva del bilancio municipale, vi balzerà sotto gli occhi un'altra cifra di 350 mila lire di provento della tassa sul valore locativo. Leggendola Voi non potete non istupire di una cifra così esigua come prodotto della percezione di una tassa somigliante. Ciò deriva da un enorme difetto del regolamento municipale, il quale manca nientemeno che della sanzione penale contro i rivelatori infedeli del valore locativo delle loro case. Non essendovi alcuna sanzione penale, Voi comprendete di leggieri che gran parte della esazione se ne va in dileguo. Ebbene, noi abbiamo riformato il regolamento, il quale fra non guari sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio municipale; ed in seguito di questa riforma del regolamento tutti presumono che, invece di trecento mila lire, si riscuoterà per lo meno una somma due volte maggiore.

Nè questo è tutto. - Vi sono le acque. La condottura delle acque del Serino, opera meravigliosa della Società Veneta, è ormai portata a termine, e le acque arriveranno a Napoli alla fine di questo mese.

Già si pensa al modo di inaugurazione, già

si discute se la inaugurazione debba aver luogo alla fine di questo mese o nel mese veniente; ma l'arrivo delle acque è indubitato.

Che cosa creano di risorsa queste acque a favore del Municipio di Napoli?

La venuta di queste acque ci farà innanzi tutto cancellare dal bilancio 80,000 lire, cioè la spesa che oggi si sostiene per l'innaffiamento; il quale, eseguito finora con carri mandati in giro per la città, lo sarà d'oggi innanzi senza dispendio municipale per mezzo di tubi di guttaperga innestati alle prese d'acqua, che dovranno trovarsi per ogni via.

Ottantamila lire saranno così certamente risparmiate.

E che quantità d'acqua viene a Napoli? Sono 170,000 metri cubi d'acqua. — Dapprima 100,000, e poi altri 70,000.

Ma pel pagamento della garanzia, a cui è tenuto il Municipio di Napoli verso la Società costruttrice nella somma di un milione e ottocentomila lire, basta la sola quantità di 25,000 metri cubi di acqua; rimangono adunque di tutta l'acqua condotta a Napoli 145,000 metri cubi liberi a noi, ed immuni da ogni peso.

Che ne faremo di quest'acqua? Niente? Ma no, qualche cosa dovremo farne certamente, e qualche risorsa, forse non lieve, dovrà venirne al bilancio municipale.

In virtù dell'articolo 16 di questo disegno di legge ci vien data la facoltà di provvedere di urgenza alla soppressione dei pozzi e delle cisterne di acqua cattiva; e posso fin da questo momento annunziarvi che i pozzi corrispondenti alle quattro sezioni, delle quali discutiamo, sono settemila, e di essi quattromilacinquecento contengono tutti acqua impura, acqua inquinata o in pericolo di esserlo per la vicinanza de' corsi luridi, e quindi quattromila cinquecento pozzi saranno soppressi.

E l'acqua necessaria alle abitazioni, che perderanno i detti pozzi, da quale altro acquedotto sarà presa, se non da quello del Serino?

Approvando questo disegno di legge e con esso i lavori di bonificazione corrispondenti, vi saranno 100 milioni da doversi spendere, dei quali gran parte per costruzione di nuove strade e di nuovi edifizi; giacchè non vi ha bonificazione possibile di quei quartieri bassi se non sfilano in mezzo ad essi delle grandi e spaziose strade, che possano veramente sven-

trarli, secondo la felice espressione del Presidente del Consiglio; ed altre somme anche maggiori dovranno aggiungersi dalle Società assuntrici dei lavori per le edificazioni laterali. Quali che siano i progetti delle opere di risanamento, che piaccia di preferire, questo è sempre certo, che alle antiche abitazioni e luridissime de'detti quartieri bisogna sostituirne delle nuove, più aerate, più ampie, più belle, dove non siano più oltre condannati a perire di tifo, di colèra e di altre epidemie le classi operaie della nostra popolazione.

Ebbene, l'acqua per le nuove abitazioni e pei nuovi quartieri quale altra sarà mai se non quella del Serino?

Giova di vantaggio ricordare che quest'acqua trovasi alle sue sorgenti ad un'altezza sul livello del mare di circa 280 metri, la quale a Cancello diventa di 180. Ora sotto questa pressione, nel corso di una lunga condottura, niente più facile che avere delle cadute, con cui poter animare de' grandi opifizî. Ve ne ha una infatti ad Atripalda, un'altra più innanzi, e già si presentano al Municipio delle domande importanti per giovarsi di tali cadute nello interesse di nuove industrie. Qualche altra cosa in conseguenza rientrerà al Municipio come prezzo di quest'uso.

Lo stesso risanamento igienico della città non potrà non esercitare una grande influenza sulle sue condizioni economiche, e queste migliorate, e dato un nuovo impulso al commercio ed alle industrie, oh! quante altre richieste d'acqua vi saranno per forza motrice, per irrigazione, per stabilimenti di bagni pubblici e cento altri usi diversi; e quindi una serie di maggiori profitti, che non possono non segnalare sempre più alla vostra attenzione l'importanza avvenire di questo cespite delle acque.

Sapete, signori Senatori, che cosa mi è accaduto pochi giorni fa in proposito di questa legge e delle acque del Serino?

Io mi sono incontrato ad entrare in un luogo di ritrovo, dove una eletta di uomini politici e di alti funzionarî suole in certe ore convenire a diporto, e già si era preso a disputare sull'argomento del giorno, la legge di ausilio al risanamento di Napoli. Tutti sembravano favorevoli al disegno di legge, di uno infuora, il quale se ne mostrava accanito oppositore non ostante tutte le mie premure per poterlo rab-

bonire. Ed il motivo della sua opposizione non consisteva in altro che nelle grandi risorse che Napoli, a suo avviso, doveva aspettarsi dalle acque del Serino. « Io non comprendo, egli diceva agitandosi più di me e con parola più vivace della mia, io non comprendo come si pensi di dare al Municipio di Napoli 50 milioni dalle casse dello Stato, quando le sole sue forze bastano a sostenere il prestito intiero. Esso dalla concessione delle sue acque per irrigazione, per forza motrice, per usi domestici, per bagni, e per tante altre industrie ricaverà immediatamente non meno di due milioni l'anno, che diverranno bentosto tre ed anche quattro, sui quali gli oneri del prestito potranno largamente essere sostenuti ».

Guardate contraddizione degli umani giudizi! Quell'oratore rappresentava le acque del Serino come apportatrici al Municipio di tanta ricchezza; e ieri l'onorevole Brioschi riteneva invece che non valéssero nemmeno a concorrere con altri cespiti come garentia di quella parte del prestito che ricade a nostro carico!

Io confido che queste mie ragioni siano riuscite a sbandire dall'animo del Senatore Brioschi qualsiasi apprensione sul nostro avvenire, il quale, se non splendido come ce lo aspettiamo, non sarà mai per essere indegno del nostro nome, e che da questo momento egli non vorrà più preoccuparsi, come ha fatto finora, delle questioni di forma o del modo di discussione delle opere da farsi, per cui tutto ci consiglia ad aver fede nell'accorgimento del Governo, e vorrà pensare invece, come io lo prego, e scongiuro con lui tutto il Senato, a non frapporre indugi ai provvedimenti d'igiene pubblica, che sono in discussione. Le fond emporte la forme, dicono i legisti francesi, ed io credo che mai più opportunamente potrà essere invocata questa loro sentenza; la sventura di una grande città, la quale non chiede altro che di non essere lasciata più oltre alle prese terribili con una epidemia nove volte ricorsa nello spazio di 50 anni, e che ha distrutto finora 48 mila vite, traporta con sè ogni questione di forma.

A che indugiarci in simili dispute, quando si tratta di una popolazione che muore? E muore perchè il sottosuolo della sua città è fomite continuo d'infezioni finchè non sia interamente bonificato, e muore perchè in que' quartieri bassi, ove trovasi agglomerata, vi è tale un

insieme di case anguste ed immonde e di vie tortuose, che la vita umana è impossibile se non si pensa a portarvi una completa trasformazione, facendoli attraversare da nuove strade, ed alle antiche sostituendo delle nuove abitazioni!

Ora la bonificazione completa del sottosuolo, e la trasformazione igienica ed edilizia de' detti quartieri, non può essere opera di un Municipio, per grande che sia; essa è opera nazionale, come di nazionale interesse è tutto ciò che si attiene alla vita ed al progresso di quelle grandi Città che illustrano la nazione, e la cui storia, le cui tradizioni, il cui avvenire è storia, tradizione, avvenire dell'Italia intera. (Approvazioni generali da tutti i banchi).

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 11 per porlo ai voti.

Art. 11.

È prorogata a tutto l'anno 1900 la gestione governativa dei dazi di consumo nel comune di Napoli alle condizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 della legge 14 maggio 1881, n. 198, serie 3^a.

Quando, detratte dal prodotto lordo le spese di amministrazione e l'annualità di 10 milioni di lire a favore del Comune, avanzerà una somma superiore a lire 6,000,000, sarà corrisposta al-Comune una somma eguale a quattro quinti della eccedenza, la quale, unitamente ad altri cespiti da designarsi dal Comune, sarà vincolata pel servizio del prestito.

(Approvato).

Art. 12.

Nessuno avrà diritto a indennità per la risoluzione di contratti di locazione cagionata: dalla esecuzione della presente legge.

Senatore CANONICO. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Io non intendo di proporre alcuno emendamento a questo articolo.

Io desidererei semplicemente dalla cortesia dell'onorevole Presidente del Consiglio una spiegazione, o dirò meglio, una dichiarazione ri-

guardo all'articolo testè letto. E la ragione del mio desiderio è questa.

A chi legge il disposto dell'articolo 12 può sorgere questo dubbio.

Il proprietario di uno stabile, quando ne viene espropriato, ottiene senza dubbio la relativa ed adeguata indennità. Perchè non dovrà essere lo stesso per il locatario?

Io comprendo che questo articolo possa riferirsi al caso soltanto che il locatore si volesse rivolgere al Comune od allo Stato per ottenere codesta indennità. Ma se l'intento di questo articolo fosse di spingere le cose al punto da togliere al locatario la facoltà di valersi di quei diritti che sono garantiti dalle leggi civili al conduttore, quando, senza sua colpa, la locazione viene a cessare anzitempo, tanto più poi se questo si volesse estendere al caso in cui con patto speciale fosse pattuita una indennità al locatario, mi pare che veramente si andrebbe troppo oltre.

Io quindi pregherei l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri a voler dichiarare se, con la disposizione di questo articolo, si intende di derogare al disposto delle leggi civili che garantiscono il diritto del locatario nel caso di scioglimento della locazione senza sua colpa; oppure se debba limitarsi a voler significare che non avrà diritto il locatario di chiedere questa indennità nè al Comune nè allo Stato.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell' Interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. Questo articolo di legge è la traduzione letterale di una disposizione della legge 13 aprile 1850 del Governo allora della Repubblica francese, la quale disposizione è concepita in questo senso: « Lorsque par suite de l'exécution de la présente loi il y aura lieu à résiliation des baux, cette résiliation n'importera en faveur du locataire, aucuns dommagesintérêts » (art. 11).

Naturalmente questa è una legge eccezionale, che deroga a qualunque altra legge, e perciò noi crediamo che la specialità del caso esiga questa disposizione speciale; chè, se noi rimaniamo vincolati alle indennità verso i locatori, io credo che la legge incontrerà tali e tanti ostacoli nella sua esecuzione, da non poter recare quei frutti che il legislatore se ne aspetta.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Dalla risposta che ho avuto dall'onorevole Presidente del Consiglio rilevo ciò che a me pareva più logico, vale a dire che non sia concesso al locatore di rivolgersi nè al Comune, nè allo Stato per avere l'indennità; ma non mi sembra che la sua risposta debba intendersi in modo che sia tolto al locatario il diritto di ricorrere (ove d'uopo) ai tribunali per ottenere dal locatore quella indennità che gli compete per l'espropriazione.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Il principio che si trova nella legge francese, oltrechè giusto, perchè trattandosi di causa di pubblica igiene non si ha diritto a compensi, è anche opportuno per coloro i quali abitando quelle case che si devono espropriare, sono più interessati di tutti gli altri a lasciare quei locali i quali devono necessariamente espropriarsi per migliorare le condizioni igieniche.

Sono dunque d'accordo coll'onorevole Canonico, che compensi il locatore non debba averne dal Governo nè dal Comune; ed io aggiungo, nè dal proprietario.

Se ciò dipendesse dalla volontà del proprietario sarebbe giusto; ma siccome anche il locatore subisce la forza della legge, necessità di cose impone che non abbia il locatario compensi nè contro gli uni, nè contro l'altro.

E che non debba avere compensi non lo spaventi, onorevole Canonico, perchè qui non si tratta di offendere i diritti di proprietari, ma bensì del comodo di abitare qualche giorno o mese di più una casa stata dichiarata inabitabile per ragioni di pubblica igiene.

Come volete che a costui si dasse un diritto? Non pagherà più la pigione e ciò è giusto; si cerchi un'altra casa e tutto sarà finito.

In una legge di tanta importanza, voler preservare il diritto di coloro che in fondo non ricevono offesa alcuna, mi parrebbe troppo.

Credo che tanto la legge francese quanto la disposizione dell'articolo 11 che è perfettamente eguale alla legge francese, non solo siano giuste e legali, ma che anche corrispondano agli intenti della legge stessa.

Esteri. Ha la parola il Ministro degli Affari

MANCINI, Ministro degli Affari Esteri. Aggiungo una semplice osservazione a quelle ben giuste addotte dall'onorevole Senatore Errante.

Il principio di una indennità obbligatoria suppone la violazione di un contratto, il volontario mancamento ad obblighi assuuti.

È naturale che un inquilino, il quale in virtù di un contratto ha diritto di occupare ancora una casa, e di abitarla per un periodo determinato, per altri mesi od anni, se non può goderne per tutto il tempo stabilito dalla convenzione, abbia diritto ad un risarcimento del danno, e perciò ad una indennità equivalente. Ma ciò procede solo quando da parte del locatore vi sia violazione volontaria degli obblighi e dei patti.

Se una legge di ordine pubblico, che è simile ad ogni altro caso di forza maggiore, impedisce la continuazione della locazione, non è il locatore che abbia mancato all'obbligo della convenzione, nè quindi il conduttore può aver diritto alcuno a risarcimento.

Ma si obbietta, che il proprietario locatore viene a ricevere un compenso mercè la espropriazione dell'immobile.

Qui cade l'osservazione che mi sembra utile di aggiungere. È manifesto che anche nei casi di espropriazione questo articolo di legge avrà per effetto di produrre un'economia nell'esecuzione dei nuovi lavori, poichè impedirà che si attribuisca al proprietario locatore della casa un compenso per la interruzione dell'affitto pendente, il quale compenso poi sarebbe fondamento dell'azione di regresso del conduttore verso il medesimo proprietario. Ma importa avvertire che la legge non contempla sempre e solamente l'ipotesi di una espropriazione.

Infatti l'articolo 12 è così concepito: « Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dall'esecuzione della presente legge ».

Ora fanno anche parte di questa legge gli ultimi suoi articoli 16 e seguenti, i quali non danno sempre luogo ad espropriazione, perchè contemplano l'ipotesi di ordinanze dell'autorità municipale, la quale dopo una visita e ricognizione delle case insalubri, prescriverà la loro chiusura e soppressione per uso di abitazione, o il loro restauro con lavori e cangiamenti che a quell'uso la rendano idonea. In tutti questi

casi, ben numerosi invero, gli abitanti o fittaiuoli, che a termini del contratto dovevano tuttora abitare quelle case per due o tre anni, eleverebbero una pretensione ad essere indennizzati.

Ora a chi tale indennità dovrebbe chiedersi? Non certamente al locatore, nè all'autorità municipale, la quale non fa che provvedere alla salute pubblica, nell'interdire la conservazione di uno stato di permanente pericolo alla sanità delle persone ed alla igiene della popolazione.

Sarebbe pretensione strana ed assurda, se si parlasse d'indennità tutte le volte che emaneranno provvedimenti per chiudere case insalubri, o per ordinarne la restaurazione, sol perchè rimangano troncate naturalmente le locazioni.

Vi è un principio generale ammesso in tutte le legislazioni, cioè che tutti gli ordini che nella esecuzione di provvedimenti legislativi si danno per impedire cose o fatti nocivi alla vita e sanità delle persone, appunto perchè richiesti dalla necessità di tutelare la pubblica salute, e per far cessare una permaneute minaccia ed una sorgente micidiale di ferali epidemie e di rinascenti infezioni, sono atti legittimi di autorità e d'impero, che non danno mai luogo a risarcimento di perdite, nè ad alcuna responsabilità.

Crederei poi superfluo aggiungere, che questo articolo, mentre modifica (solo però per alcune speciali disposizioni) il diritto comune, può dirsi che ne applica i principi per quanto concerne la negazione di ogni diritto ad indennità ne' conduttori costretti ad uniformarsi a divieti di ordine pubblico e di pubblica salute.

Tanto meno poi sarà esclusa l'esecuzione della legge comune, per quanto riguarda la necessità di dare una intimazione preventiva a chi abita la casa.

Mi pare che sia necessario un congedo, un avvertimento, acciò gli abitanti della casa non siano messi in istrada dall'oggi al domani, e senza aver prima avuto l'agio di provvedersi di una nuova abitazione. L'articolo non parla che semplicemente del diritto all'indennità, in tutto il resto mantiene le regole del diritto comune.

Quindi, con questa intelligenza, e con questo temperamento, che il regolamento potrà disciplinare, non credo che possa dubitarsi della perfetta giustizia e legittimità della disposizione che ora discutiamo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 12 e lo pongo ai voti.

Art. 12.

Nessuno avrà diritto a indennità per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge.

Chi lo approva, è pregato di sorgere. (Approvato).

Art. 13.

Nel piano, di cui all'articolo 1, sarà determinata l'area di zone, laterali alle nuove strade, che il Municipio potrà espropriare per pubblica utilità.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

L'indennità dovuta ai proprietari degl'immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio purchè essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione.

In difetto di tali fitti accertati l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati.

I periti non dovranno, nella stima per la indennità, tener conto dei miglioramenti e delle spese, fatti dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento.

(Approvato).

Art. 14.

Sarà esente per cinque anni dall'imposta sui fabbricati il maggior valore locativo derivante da miglioramenti e restauri per cagione di igiene.

(Approvato).

Art. 15.

Per la costruzione di nuove case ad uso di abitazione nel perimetro del piano di risanamento di cui all'articolo 1, gli Istituti di credito fondiario potranno far prestiti fino al montare di tre quinti del valore dell'immobile, compreso il terreno sul quale questo sarà costruito risultante da perizia giurata, redatta da tre ingegneri.

Il mutuatario dovrà dare prima ipoteca sull'area, nonchè sopra lo stabile che si obbliga di costruire.

Una prima anticipazione del mutuo, non maggiore del decimo, potrà essere fatta alla firma del contratto. I pagamenti successivi potranno farsi a misura che l'edificio progredirà, in guisa che ogni quota del mutuo sia garantita dal terreno e dalle opere costruite.

Il rimborso della somma totale mutuata potrà esser fatto fra 50 anni decorrendi dall'anno successivo a quello in cui la casa verrà dichiarata abitabile.

Gli interessi non pagati dal giorno del mutuo a quello in cui comincierà il rimborso, saranno aumentati sulle rate di ammortamento e d'interesse proporzionalmente di anno in anno sino alla totale estinzione del prestito.

Gli istituti di Credito fondiario potranno anche fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti.

Queste disposizioni avranno effetto soltanto per un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge.

In tutto il di più saranno applicate le leggi relative al Credito fondiario.

(Approvato).

Art. 16.

Il sindaco di Napoli potrà, nel primo biennio dopo la promulgazione della presente legge, per ordinanza da pubblicarsi nei modi legali, emanare tutti i provvedimenti necessari:

- a) per chiusura o risanamento di case insalubri;
- b) per soppressione di pozzi o cisterne che sieno per causa permanente pericolosi alla salute dei cittadini;
 - c) per rimozione di cause d'insalubrità dalle
- acque o dalle abitazioni;

 d) per chiusura o rifazione di ogni canale o tubo di scarico delle case, o per obbligo a costruirli;

- e) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;
- f) per obbligo al proprietario di non impedire al condomino o all'inquilino che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua;
- g) per multe a carico dei contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione del lavoro ordinato;
- h) per esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 16.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Io domanderei la votazione per divisione dei diversi capi di questo articolo, separando dagli altri quello della lettera g, in cui è detto « per multe a carico dei contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione del lavoro ordinato ».

Trattandosi di una deroga così grave del diritto comune, di multe per contravvenzioni da applicarsi in via amministrativa, estensibili fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione del lavoro ordinato, io intendo di serbare la libertà di dare il voto contrario a questa lettera g, pure approvando le altre parti dell'articolo, e perciò ho chiesto la votazione per divisione.

L'applicazione di una multa di un valore indeterminato, in via amministrativa penale, parmi, lo ripeto, cosa tanto contraria al nostro diritto pubblico attuale che non mi permette di votare questa lettera g.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la votazione per divisione, se nessuno si oppone quest'articolo sarà così votato.

Darò lettura dell'art. 16 fino alla lettera g.

Art. 16.

Il sindaco di Napoli potrà, nel prima biennio dopo la promulgazione della presente legge, per ordinanza da pubblicarsi nei modi legali, emanare tutti i provvedimenti necessari:

a) per chiusura o risanamento di case insalubri;

- b) per soppressione di pozzi o cisterne che sieno per causa permanente pericolosi alla salute dei cittadini;
- c) per rimozione di cause d'insalubrità dalle acque o dalle abitazioni;
- d) per chiusura o rifazione di ogni canale e tubo di scarico delle case, o per obbligo a costruirli;
- e) per obbligo al proprietario, il cui immobile manca di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;
- f) per obbligo al proprietario di non impedire al condomino o all'inquilino che lo chieda, il passaggio dei tubi conduttori d'acqua;

Coloro che approvano la parte dell'articolotestè letta, vogliano alzarsi.

(Approvato).

Ora si darà lettura della lettera g:

g) per multe a carico dei contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione del lavoro ordinato;

MANCINI, Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI, Ministro degli Affari Esteri. Io credeva che l'onorevole Senatore Auriti volesse esporre le ragioni dei suoi dubbi, ma sembrami che essi specialmente riguardino l'entità della multa.

Senatore AURITI. A me pare l'applicazione della multa di forma puramente amministrativa.

Voci dal Banco dei Ministri. Non è così.

PESSINA, Ministro di Grazia e Giustizia. È un provvedimento generale, al quale può soddisfare il sindaco.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. Anche questa disposizione, io prego l'onorevole Auriti di crederlo, è stata copiata alla lettera dalla legge francese; e badi che non si tratta già di applicare una multa assolutamente in via amministrativa.

Il sindaco ha diritto di fare l'ordinanza; ma vi ha luogo ad appello ad una speciale autorità che esercita una giurisdizione in virtù di questa legge.

MANCINI, Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI, Ministro degli Affari Esteri. Mi si permetta ancora una breve considerazione.

Questi poteri dell'autorità municipale mettono radice non solo nella legge comunale e provinciale vigente, e propriamente nel numero 3 dell'articolo 103, ma ben anche negli articoli 28 e 29 della legge sulla sanità pubblica del 20 marzo 1865.

Queste leggi attribuiscono all'autorità municipale la facoltà di emettere ordinanze con la comminatoria a' contravventori di multe, le quali poi vengono da essa ne' singoli casi pronunziate ed applicate in forma di vere condanne giudiziarie.

Su questa questione delle multe il Parlamento sentì più tardi il bisogno di approvare un'altra legge, ed è quella del 5 luglio 1882, per supplire ad una lacuna, per modificare la penalità nelle contravvenzioni alla legge sulla pubblica sanità, e per determinare il procedimento da seguirsi nell'applicazione di queste multe. Or in tutto ciò null'altro cangia la legge attuale, fuorchè la procedura e la misura della multa.

Rispetto a questa misura, noi abbiamo seguito l'esempio dato dalla legge francese del 1850, la quale nel suo articolo 9 disponeva così: « Quando l'autorità municipale ha prescritto per ragioni di insalubrità dell'abitazione certi lavori, se i lavori non sono stati eseguiti nell'anno, e se la casa insalubre continua ad essere occupata, il proprietario sarà passibile di una multa eguale al valore dei lavori, e che potrà anche essere elevata al doppio ».

La ragione di questa disposizione è evidente. Ogni proprietario, che venisse obbligato dall'ordinanza municipale a spendere una somma alquanto considerevole pe' lavori di restauro della sua casa, non avrebbe interesse ad eseguirli, ma preferirebbe di rimanere inattivo, quando pel suo inadempimento non avesse ad incorrere che nella multa modica nella misura ordinaria e ne' limiti del massimo stabilito nel Codice penale. Invece del risanamento di Napoli l'esecuzione della legge si ridurrebbe alla pronunzia di migliaia di condanne a multe poco temute, anzi derisorie.

Quindi la legge francese riconobbe che la multa speciale, per essere in questa materia una efficace repressione ed un incitamento all'esecuzione dei lavori, dovesse per lo meno eguagliare l'ammontare dei lavori stessi, potendo allora la stessa autorità municipale farli di ufficio eseguire a propria cura.

Quando poi l'inadempimento fosse accompagnato da circostanze aggravanti, come, ad esempio, da parte di un proprietario dovizioso e renitente ostinatamente agli ordini che nell'interesse della salute pubblica siansi emanati dall'autorità municipale, quella legge autorizzò che la multa potesse essere elevata fino al doppio del costo dei lavori.

Io spero che questi schiarimenti potranno modificare i dubbi circospetti e coscienziosi sollevati dall'onorevole Senatore Auriti; credo anzi utile che queste dichiarazioni sieno state da quei dubbi provocate.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Voglio spiegare le ragioni del mio dubbio, stante che in questa legge abbiamo un ordinamento speciale, che deroga al diritto comune, negli articoli 16 e 17.

Nell'articolo 16 si dice: « Il sindaco di Napoli potrà nel primo biennio dopo la promulgazione della presente legge, per ordinanza da pubblicarsi nei modi legali, emanare tutti i provvedimenti necessari; per chiusura o risanamento di case insalubri; per soppressione di pozzi, ecc. ecc. ».

È data poi con l'articolo 17 facoltà di reclamo ad una Giunta speciale, le cui pronuncie sono definitive, e che non danno luogo ad alcuna impugnazione in via amministrativa od in via giudiziaria.

Ora, nell'enumerazione di tutti gli altri capi dell'articolo 16 si vede chiaro che il sindaco non dà solo delle norme generali per ordinanze, ma provvede direttamente all'esecuzione. È naturale quindi il pensare, che il sindaco avesse avuto con la lettera g facoltà di pronunziare direttamente le multe a carico dei contravventori, fino alla somma occorrente, salvo poi il reclamo alla Giunta speciale dell'art. 17.

Del resto, io non intendo di contrariare la legittima impazienza che vi è di votare questa legge, nè portare ostacoli alla sua approvazione.

Per conseguenza mi contento di prendere atto di queste dichiarazioni del Ministro, che quando trattisi di applicazione di multe, s'intende che la multa deve essere pronunziata dal-

l'autorità giudiziaria, la quale debbe provvedere secondo il diritto comune.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Mi rincresce di dovere intrattenere il Senato per pochi minuti; e dirò dapprima che ho evitato di rispondere alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro degli Affari Esteri sull'intelligenza che egli ha dato all'articolo 12, di già votato, che nega il diritto ad indennità per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dall'esecuzione della presente legge, perciocchè non potendomi io accordare in tutto ciò che egli ha con maestria espresso, si sarebbe forse aperta una lunga discussione senza alcun risultato pratico.

Ma non posso dividere l'opinione dello stesso onorevole Ministro su quanto ha con maestria detto in replica alle osservazioni dell'egregio Collega Auriti, in quanto alle multe a carico dei contravventori, giusta la lettera G dell'articolo 16.

Se per tutti gli altri casi contemplati nell'articolo 16 non è aperto reclamo presso l'autorità giudiziaria, verrebbe meno lo scopo a cui è informato l'articolo 16, se soltanto per le multe l'ordinanza del Sindaco si dovesse considerare come un verbale di contravvenzione, e rimettere poi le parti davanti l'autorità giudiziaria per pronunziare in contradditorio di esse la multa. Il giudizio della contravvenzione menerebbe essenzialmente alla contestazione sul merito del fatto, pel quale si è addebitata la contravvenzione; e perciò si cadrebbe nell'assurdo che, mentre per l'articolo 17 alla sola Giunta speciale di Sanità è confidato il potere di decidere irrevocabilmente sulle opposizioni avanzate contro l'ordinanza del Sindaco, l'autorità giudiziaria poi, secondo l'opinione dell'onorevole Ministro, dovrebbe pronunziare l'ultima parola, dissonante bene spesso da quella della Giunta.

Intendiamoci bene adunque, e per me ritengo che la disposizione della lettera \hat{G} dell'articolo 16 rientra in quella dell'articolo 17, la quale non ammette impugnazione giudiziaria contro le ordinanze del Sindaco e le decisioni della Giunta.

MANCINI, Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI, Ministro degli Affari Esteri. Ringrazio l'onorevole Senatore Miraglia di aver meglio chiarito ogni dubbio.

Non è stato mai nel mio intendimento esprimere un'opinione diversa dalla sua. Ho solamente detto che, secondo il procedimento stabilito negli articoli 16 e 17, il sindaco è colui che dopo avere emanato gli occorrenti provvedimenti di massima, e gli ordini speciali in tutta questa materia che riguarda la sanità pubblica, pronuncia benanche coll'assistenza qui enunciata intorno all'inadempimento dei suoi ordini, e dopo avere esercitato un potere che chiamerei regolamentare ed amministrativo, poi si trasforma in giudice per verificare nei singoli casi l'esistenza delle contravvenzioni, ed infliggere ai colpevoli la meritata pena.

Senonchè contro le ordinanze del sindaco noi introduciamo il rimedio dell'appello innanzi ad una Giunta speciale, nella quale comprendiamo l'elemento giudiziario, e conseguentemente non mancheranno ai proprietari e conduttori, insieme con le garanzie igieniche e tecniche, anche le garanzie giudiziarie.

Voci. Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Rileggo questa parte dell'articolo e la pongo ai voti.

« g) Per multe a carico dei contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione del lavoro ordinato ».

Chi approva questa parte dell'articolo 16, voglia sorgere.

(Approvato).

« h) Per esecuzione di lavori a carico dei contravventori ».

Chi approva quest'ultima parte, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora metterò ai voti l'articolo 16 in cemplesso.

Chi lo approva, si alzi. (Approvato).

Art. 17.

È istituita una Giunta speciale di sanità per la città di Napoli e durerà due anni ed un mese.

Questa Giunta sarà nominata per decreto reale, e sarà composta da un magistrato di Corte d'appello che la presiederà, da un membro del Consiglio d'ordine degli avvocati, da un funzionario dell'ordine amministrativo, da un ingegnere del Genio civile governativo, da un medico e da un chimico. A questi il Consiglio provinciale aggiungerà un consigliere.

Gl'interessati potranno, nel termine di quindici giorni dalla notificazione, fare opposizioni alle ordinanze del sindaco, di cui all'articolo precedente.

La Giunta speciale, nel termine di quindici giorni, pronunzierà decisione definitiva, dopo aver invitato gl'interessati a fare le loro deduzioni.

Le ordinanze del sindaco e le decisioni della Giunta non saranno suscettive di verun altro mezzo d'impugnazione in via amministrativa o giudiziaria.

Sarà pubblicato per decreto reale il regolamento che determinerà la procedura da serbarsi dalla Giunta medesima per l'esercizio della sua giurisdizione.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Signori Senatori, io voterò con lieta convinzione questo progetto di legge perchè lo considero come onore d'Italia.

Da questa parola ne inferiscano che io non ho in animo di proporre un emendamento.

Ma su un punto dell'articolo che ora dobbiamo votare, io ho da fare all'onorevole Presidente del Consiglio una raccomandazione la quale oso sperare egli vorrà tenere per buona.

L'articolo parla di una Giunta speciale di sanità. Se ci fosse qui opportunità di proporre un emendamento, io direi chiaramente l'animo mio, che considero il nome di questa Giunta come infelice, perchè non si tratta di una Giunta di sanità, ma di una Giunta d'appello. Eppure per un momento mi attengo al nome prescelto nel progetto di legge.

Questa Giunta dovrà giudicare molte questioni di natura legale, ma pure altre ed importantissime che si riferiscono all'igiene. Ora io do mando: avrà essa gli elementi necessari per compiere quete diverse funzioni? 10, lo confesso, non posso fidarmi di una Giunta d'appello la quale nel suo seno non contiene che un solo medico ed un solo chimico.

L'articolo 16 nei comma a, b, c enumera le quistioni igieniche che la Giunta dovrà decidere. La Giunta dovrà giudicare se convenga chiudere o risanare case insalubri, se occorra sopprimere pozzi o cisterne che sieno per causa permanente pericolosi alla salute dei cittadini, se si debbano rimuovere cause d'insalubrità dalle acque o dalle abitazioni.

A riconoscere le cause d'insalubrità, in questi tre casi gravissimi, un solo medico ed un solo chimico, secondo il progetto di legge, dovrebbero avere un voto definitivo.

Un medico infallibile non esiste; quindi io vorrei solo raccomandare all'onorevole Presidente del Consiglio che per mezzo del Regolamento venga tenuto conto di questa mia osservazione.

In tutti i casi in cui il giudizio sarà puramente igienico, vorrei che la Giunta, chiamata di sanità, dovesse delegare una Commissione competente che io vorrei composta di tre medici, di un chimico e di un ingegnere, per giudicare se i motivi d'insalubrità sieno bene apprezzati.

Questa è la sola raccomandazione che io intendo fare.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Minirtro dell'Interno.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno. La Giunta detta, forse con parola non esatta, di sanità, contemplata dall'articolo 17, è un corpo giudicante, è un corpo che esercita una speciale giurisdizione in relazione al disposto dell'articolo 16, cioè rivedere giudicati, per usare di questa parola, pronunciati nelle materie contemplate nell'articolo 16, dal sindaco del Comune.

Quindi le questioni che saranno portate innanzi a questa Giunta, non sono questioni veramente ed unicamente sanitarie, ma sono ad un tempo sanitarie e giuridiche, sotto un certo punto di vista.

Io però riconosco giusto il desiderio dell'onorevole Moleschott; ma gli faccio osservare che il sindaco, nell'esercitare le sue attribuzioni, ha un modo d'illuminarsi, ha cioè l'aiuto delle Giunte comunali di sanità, le quali restano in ufficio; ed è perciò-che, per non creare due autorità cogli stessi uffici, non vedrei

come farlo col Regolamento. Se studiando la procedura si potesse fare, non vi avrei difficoltà; ma non potrei aggiungere un nuovo tribunale a quello istituito dall'articolo 17. E però io credo che il sindaco, procedendo agli atti che la legge affida alla sua autorità, vorrà circondarsi dei lumi che gli potranno essere forniti dalla Giunta comunale di sanità, come ordinariamente avviene in tutti i casi in cui debba provvedere in materia sanitaria.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Mi sia lecito di ringraziare l'onorevole Presidente del Consiglio delle spiegazioni che egli mi ha voluto dare. E tra le altre mi appaga quella che il sindaco (e siamo molto tranquilli vedendo tra noi il sindaco che dovrà giudicare) avrà cura di illuminarsi prima per mezzo delle autorità tecniche dalle quali il giudizio deve ripetersi.

D'altronde io non aveva in animo di mettere un secondo tribunale accanto alla Giunta di sanità, che io più volentieri avrei chiamato di appello: io pensava ad una Commissione destinata ad informare la Giunta in difficili questioni d'igiene.

Del resto, mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni avute dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Senatore AURITI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Io ho ridotto le mie osservazioni sull'attuale disegno di legge a quelle sole parti, che mi sembravano più gravi, e di natura tale da dover richiamare l'attenzione dei magistrati, sicchè non avrei potuto, nè ho voluto prendermi la responsabilità dell'assoluto silenzio.

Nel complesso di questi due articoli 16 e 17 c'è un sistema speciale di provvedimenti igienici commessi principalmente al sindaco, col diritto di appello ad una Giunta superiore.

Poiche si tratta di poteri discrezionali e di provvedimenti amministrativi, io riconosco in genere l'opportunità di siffatto ordinamento; ed ho solamente espresso i miei primi dubbi per la inflizione delle multe, sembrandomi che l'applicazione di penalità dovesse rimandarsi al diritto comune, con intervento dell'autorità giudiziaria.

Ammetto anche che la Giunta di sanità possa pronunciare un appello, senza alcuna impugnazione in via amministrativa. Se non che l'articolo che discutiamo nega qualsiasi impugnativa, non solo in via amministrativa, ma anche in via giudiziaria. Ma, di grazia, se questa Giunta pronuncia incompetentemente o commette un eccesso di potere, se pronunciando viola le forme sostanziali di procedura, che nell'interesse dei privati o nell'interesse pubblico saranno disposte nel regolamento che ci si promette, ci sarà o non ci sarà un mezzo di gravame?

A mio avviso sarebbe stato facile introdurre un periodo che avesse detto presso a poco così:

« È dato agli interessati il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione della Giunta per ricorrere alla Corte di cassazione, sia per causa di eccesso di potere, sia per causa di violazione delle forme sostanziali di procedura».

Voci: No, no.

Ebbene, posto che questo ricorso non ci sia, bisogna ritenere che rimanga allora un'azione diversa, un'azione diretta di responsabilità innanzi ai magistrati per procedimento illegale ed abusivo.

Ma così la questione si complica, ed invece di correggere il male immediatamente con l'annullamento si creerebbe la necessità di un nuovo giudizio lungo, irritante e spesso disastroso. Un tal sistema adunque, invece di accelerare la procedura non servirebbe che a complicarla e ad aggravarne le conseguenze.

D'altra parte io ritengo che il conferimento di questi poteri eccezionali in via amministrativa dati al sindaco ed alla Giunta non pregiudica le questioni di proprietà, di diritto civile, le questioni cioè se i sacrifici che il proprietario viene a subire per effetto di questi provvedimenti speciali, diano o non diano luogo ad un compenso; se siano una di quelle limitazioni che la proprietà subisce per legge o regolamento senza aver diritto a compenso, giusta l'articolo 436 del Codice civile; ovvero sia una specie di espropriazione per causa di pubblica utilità, che vuole una indennità, giusta l'articolo 438.

Riassumo le mie idee: nel complesso di questi due articoli io non trovo che una organizzazione speciale di procedura per l'esercizio di criterî discrezionali, di provvedimenti amministrativi; e riconosco in massima l'opportunità di questi provvedimenti. Ritengo pure che re-

sta al di fuori di questa competenza qualunque questione essenzialmente civile e giudiziaria, sulla natura del sacrificio, che il privato subisce per interesse pubblico, e se ci sia o no luogo a compenso...

Voci. No... no...

Senatore AURITI..... Quello che io ritengo sia una parte difettosa nella legge è l'avere proclamato in modo assoluto che non si ammetta contro i provvedimenti amministrativi del sindaco e della Giunta alcuna impugnativa, comunque limitata, in via giudiziaria, e cioè che non si parli affatto del caso che la Giunta pronunci con eccesso di potere e con violazione delle norme sostanziali di procedura.

Se non si ammette il rimedio del ricorso alla Corte di cassazione per annullare il provvedimento illegale, sorgerà la necessità d'una procedura più difficile, più dispendiosa, più pericolosa, quella cioè di un'azione diretta, personale, per la illegalità dell'atto, e per la responsabilità delle sue conseguenze.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Siamo perfettamente d'accordo di trovarci davanti ad una legge eccezionale con una procedura del pari eccezionale. Dopo le spiegazioni date dal Senatore Miraglia, e dietro il consenso dell'onorevole Ministro degli Affari Esteri è indubitato che trattasi di una giurisdizione assolutamente speciale; come d'altronde è scritto nella legge, non si possa ricorrere ad autorità amministrative o giudiziarie, ma soltanto a quelle tassativamente designate nella legge in discussione.

Che cosa si vorrebbe di più? Si vorrebbe, che in caso di eccesso di potere o violazione di forme si ricorresse alla Corte di cassazione. La Corte di cassazione è troppo alta e ci vorrebbe troppo tempo per arrivarci, trattandosi di questioni urgentissime e di giudizi che esigono una pronta de finizione.

Ma io vorrei poi far l'iflettere all'onor. Auriti che l'eccesso di potere parmi assomigliare all'araba Fenice, la quale « ch. vi sia ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa »; e per quanto tempo io sia stato nella Magistratura giudicante ed al Consiglio di Stato non ho mai osservato un eccesso di potere; la cui definizione stessa è vaga e difficile a determinare. Quanto alla violazione delle formalità, abbiamo appunto la Corte di

appello speciale; composta in modo speciale, che definisce ogni questione di merito e di forma. Tutte le volte che si vogliono leggi eccezionali ed esecuzione accelerata, è impossibile ricorrere alla Corte di cassazione che porterebbe le cose troppo in lungo, e principalmente poi in questo caso, in cui si tratta d'una Giunta che dura due soli anni appena necessari a sgombrare il terreno da cui pullula a guisa di fungaia pestifera il colèra micidiale!

Senatore ROSSI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI G. Questa giunta è tanto eccezionale che la sua durata è di due soli anni, e trattandosi di potere eccezionale non si può prescindere da quello che dice la legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 17. Senatore MIRAGLIA. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Avrei risparmiato al Senato la pena di sentire poche parole che pronunzio soltanto in considerazione della gravità della quistione, sulla quale ha molto bene ragionato l'onorevole Senatore Auriti, a cui ha replicato in modo per me non soddisfacente l'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

Io poco fa ho detto che tutto ciò che rientra nelle attribuzioni del Sindaco e della Giunta speciale nei termini degli art. 16 e 17 di questo progetto di legge, non è sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. Ma se per avventura il Sindaco e la Giunta speciale nello emettere le ordinanze e le decisioni oltrepassassero i confini di tali attribuzioni, spetta alla Corte di cassazione di Roma di annullare per eccesso di potere, e senza questa azione tutelare del potere giudiziario mancherebbe ai cittadini quella garantia che in un Governo rappresentativo devono avere. L'ordine nel Governo rappresentativo sta nel mantenere ciascuna autorità nei confini delle rispettive attribuzioni, e la sola suprema Magistratura sta a tutela di questa guarentigia costituzionale. Domando all' onorevole Ministro degli Affari Esteri: se i decreti reali e quelli delle autorità amministrative sono bene spesso impugnati per eccesso di potere a causa di lesione di un diritto civile o politico; se le decisioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato possono e sono pure impugnati per difetto di giurisdizione, come potrebbe ora entrare nella mente del legislatore, che le sole

ordinanze del Sindaco e le deliberazioni della Giunta speciale sarebbero irrevocabili anche nel caso di eccesso di potere? Questa nuova teorica di diritto costituzionale non può entrare nella mente di chi è avvezzo a mantenere l'ordine nelle giurisdizioni. Votate adunque, egregi Colleghi, questo progetto di legge senza timore che si possa dal Sindaco trascorrere in arbitrio; ed arbitrî non si possono temere sotto l'amministrazione dell'attuale Sindaco di Napoli da me conosciuto ed apprezzato da molti anni per la sua rettitudine e valentia; e se nel biennio, termine perentorio delle facoltà eccezionali, l'Amministrazione comunale cadesse in altre mani, per la frequente instabilità dei corpi amministrativi, siate sicuri, che se in arbitrî si trascorresse, esiste in Italia una suprema Magistratura che ha l'arduo e nobile còmpito di annullare per eccesso di potere.

MANOINI, Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI, Ministro degli Affari Esteri. Io debbo dichiarare, che il motivo che indusse il Ministero, d'accordo con la Commissione della Camera elettiva, ad aggiungere in quest'articolo l'inciso di cui ora il Senato si sta occupando, e che non contenevasi nell'originario progetto, e nè anche in quello della stessa Commissione, fu veramente e precisamente di prevenire ed eliminare il [dubbio ora espresso dall'onorevole Senatore Miraglia.

La Giunta di appello, che noi andiamo a costituire, è evidentemente e propriamente un Tribunale speciale; essa, come diceva l'onorevole Senatore Errante, esercita una vera giurisdizione contenziosa; gli atti suoi non sono amministrativi, sono decisioni di carattere giudiziario.

Ma per la varietà delle attribuzioni che le leggi congiungono nella persona del Sindaco, quando egli emanasse ordinanze, avrebbe potuto sorgere ragionevole dubbio se quelle ordinanze costituissero atti amministrativi o giudiziari, e quindi rimanere la possibilità che le parti interessate invece di appellarne, si determinassero a proporre contro queste ordinanze un reclamo con azione diretta, sostenendo innanzi ai tribunali ordinari, che l'atto del Sindaco contenesse lesione del loro diritto, e dovesse

quindi rimanere senza effetto, o per lo meno dar luogo a risarcimento di danni.

È facile immaginare in quale miriade di liti ed anarchia giudiziaria noi andremmo in tal caso a gettare con questa legge la città di Napoli, mentre questa procedura eccezionale e sommaria non è stata creata, come accennarono parecchi oratori, che per la durata brevissima di soli due anni.

Se codeste liti fossero possibili, i due anni sarebbero finiti, e queste numerose azioni dirette si troverebbero ancora pendenti ed in aspettativa della loro soluzione.

Giova ora considerare che la legge del 1865, la quale abolì le giurisdizioni ordinarie del Contenzioso amministrativo, non escludendo però l'esistenza di qualche giurisdizione speciale, ha riserbato ai cittadini un diritto preziosissimo, che cioè contro qualunque atto dell'amministrazione, contro qualunque atto amministrativo, cominciando da quello del sindaco del più umile villaggio, sino a' provvedimenti de' Ministri, ed ai decreti che portano l'augusta firma del Sovrano, tutti dovendo essere uniformi alle leggi, quando contengano violazione della legge e lesione di un diritto, si può reclamarne e ricorrere con azione diretta avanti ai magistrati dell'ordine giudiziario, e domandare quei provvedimenti riparatori che la legge stessa determina.

Ma si potrà esercitare questa medesima facoltà non contro atti amministrativi ed atti del potere esecutivo, ma contro decisioni giudiziarie, che emanino da autorità e con procedure di carattere giudiziario?

Ciò ha luogo anche in materie speciali riservate ad apposita giurisdizione, per esempio quella della Corte dei conti in materia di pensioni.

La Corte dei conti in siffatta materia emette la sua pronuncia. Di qual natura è questa pronuncia? È forse un atto amministrativo?

No, Signori, è una vera decisione giudiziaria, quando essa specialmente è emanata a sezioni riunite. Or è manifesto che contro tali pronunzie, quando anche potesse dimostrarsi l'esistenza in esse di una violazione di legge; o di una lesione di diritto, non sarebbe punto ammessibile un'ulteriore azione diretta innanzi ai tribunali ordinari.

Pertanto l'intenzione del Governo è stata questa, e su accettata ed approvata anche nel-

l'altre rame del Parlamento. Si è dichiarato e voluto ché il sindaco sia nella esecuzione di questa legge un vero giudice, che le sue ordinanze siano vere pronunzie giudiziarie, che la Giunta speciale di sanità sia un tribunale di appello, tribunale speciale, e la cui vita è passeggiera, cioè limitata a soli due anni, ma le cui decisioni costituiscono vere pronuncie giudiziarie.

Perciò il testo dell'articolo, invece di dichiarare tali pronunzie non soggette a ricorso in Cassazione (secondo la formola consueta e conveniente), volle contemplare e comprendere anche l'esclusione dell'azione diretta, dichiarando che « le ordinanze del sindaco e le decisioni della Giunta non saranno suscettive di verun altro mezzo di impugnazione, in via amministrativa e giudiziaria ».

Con ciò rimane chiuso l'adito ad un ricorso al Consiglio di Stato, ammessibile contro tutti i provvedimenti amministrativi dopo esauriti gli altri rimedi presso le autorità superiori; rimane interdetto il ricorso alla Corte di cassazione; ed è del pari interdetta l'impugnazione per azione diretta. Tale è il valore ed il chiaro significato del testo di questo articolo. Ci parve che in altro modo sarebbe stato lo stesso che produrre danni incalcolabili, maggiori forse dei vantaggi che si sperano da questa legge.

D'altronde non può trattarsi che di provvedimenti aventi di necessità un carattere discrezionale; non si può presumere che alcuna espressa disposizione di legge sia violata, décretandosi l'abbattimento di una casa giudicata insalubre, o la sua interdizione ad uso di abitazione, o la sua parziale restaurazione; questo non può essere che un giudizio di fatto e di criterio prudenziale, emanato dal sindaco, illuminato da tutte quelle indagini, visite locali, cautele e mature consultazioni che esso è in obbligo di premettere, e contro questo giudizio è sempre aperto il rimedio di un plenario riesame in appello avanti una Giunta, nella quale è pur rappresentato l'elemento giudiziario. Quindi, esauriti codesti mezzi di garentia e di tutela del diritto del cittadino, scompariva la necessità di autorizzare no un ricorso alla Corte di cassazione, ne la istituzione di una nuova azione contro pronunzie, le quali (lo ripeto) non sono provvedimenti amministrativi, ma vere decisioni giudiziarie. Farò ora tultavia una strana ipotesi.

Non parlo del sindaco attuale di Napoli, giureconsulto per dottrina e per amor di giustizia da tutti apprezzato e commendato; ma si immagini che qui si trattasse del sindaco di qualunque oscuro comune; e che per avventura il medesimo si arrogasse un potere che non ha, quello di pronunciare un'ordinanza, con cui, non per motivi d'igiene e di salute pubblica, ma per qualunque altra ragione disponga procedersi a lavori, o peggio all'abbattimento di un palazzo o di una casa; evidentemente questa non sarebbe più una di quelle ordinanze di cui si parla in questa legge, ma potrebbe costituire un eccesso di potere, un provvedimento arbitrario, illegale e lesivo del diritto di un cittadino; ed egli potrebbe sperimentare contro la medesima, in tale specialissima ipotesi, l'azione diretta nascente dalla citata legge del 1865.

Ma finchè nella materia della legge attuale, e per motivi d'igiene e salute pubblica, si pronunciano ordinanze dal Sindaco, e decisioni dalla Giunta in grado di appello, intenzione del Governo e parimenti dell'altro ramo del Parlamento, è mio dovere di esplicitamente dichiararlo prima del vostro voto, fu quella di rendere tali pronuncie non suscettive di verun altro mezzo d'impugnazione, e nè anche del reclamo per azione diretta innanzi a' tribunali ordinari.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 17 come è stato letto.

Coloro che lo approvano vogliano alzarsi. (Approvato).

Art. 18.

Ai Comuni che ne faranno richiesta nel termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, potranno essere estese per decreto regio, udito il Consiglio di Stato, tutte o parte delle disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17, qualora le condizioni d'insalubrità delle abitazioni o della fognatura e delle acque ne facessero manifesto il bisogno.

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla proposta delle opere necessarie al risanamento.

Lo stesso regio decretò conterrà la dichiarazione di pubblica utilità per le opere approvate.

A comporre la Giunta di cui all'art. 17 potrà essere chiamato un giudice di tribunale od il pretore nei comuni che non sono sede di Corte di appello.

(Approvato).

Art. 19.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno determinati i lavori da eseguire di urgenza e sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Zini fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Presenti Votanti						
Favore	VO.	li	•,	•	•	96
Contrai	ci					21

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore due pom:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Estensione della pensione dei Mille agli sbarcati a Talamone;

Convenzione col Municipio di Roma per reciproche cessioni di proprietà demaniali comunali;

Aggiunta all'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria.

La seduta è sciolta (ore 6 10).